

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 79

43° anno

18 marzo 2000

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2000/C 79/01	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 gennaio 2000 nella causa C-220/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht di Colonia): Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contro Lancaster Group GmbH («Libera circolazione delle merci — Commercializzazione di un prodotto cosmetico recante la denominazione “lifting” — Artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) — Direttiva 76/768/CEE»)	1
2000/C 79/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 13 gennaio 2000 nella causa C-254/98 (domanda di decisione pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb contro TK-Heimdienst Sass GmbH («Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) — Vendita ambulante di prodotti da forno, di carni e insaccati e di prodotti alimentari — Limitazione territoriale»)	1
2000/C 79/03	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 gennaio 2000 nel procedimento C-23/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi): Staatssecretaris van Financiën contro J. Heerma («Sesta direttiva IVA — Operazioni tra un socio e la società»)	2
2000/C 79/04	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 27 gennaio 2000 nella causa C-164/98 P: DIR International Film Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee («Programma MEDIA — Condizioni di concessione di prestiti — Potere discrezionale — Motivazione»)	2
2000/C 79/05	Ordinanza della Corte 26 novembre 1999 nella causa C-192/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte dei Conti): procedimento di controllo successivo contro Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) («Art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) — Nozione di “giurisdizione di uno degli Stati membri” — Direttiva 92/50/CEE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi») .	3

IT

2000/C 79/06	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 9 dicembre 1999 nel procedimento C-299/98 P: CPL Imperial 2 SpA e Unifrigio Gadus Srl contro Commissione delle Comunità europee [«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Recupero dei dazi doganali — Regolamento (CEE) n. 1697/79 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»]	3
2000/C 79/07	Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 16 dicembre 1999 nel procedimento C-104/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Brindisi): Oleifici Italiani SpA contro Direzione regionale delle entrate per la Puglia (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione manifestamente identica)	4
2000/C 79/08	Ordinanza della Corte (Prima Sezione) 16 dicembre 1999 nel procedimento C-259/99 P: Karola Gliber contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente irricevibile e manifestamente infondato)	4
2000/C 79/09	Causa C-412/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 28 ottobre 1999	4
2000/C 79/10	Causa C-415/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Chancery Division (Sezione per i brevetti), con ordinanza 22 luglio 1999, nella causa tra 1) Levi Strauss & Co. (società statunitense disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware); 2) Levi Strauss (UK) Limited e 1) Tesco Stores Limited; 2) Tesco Plc.	5
2000/C 79/11	Causa C-416/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Chancery Division (Sezione per i brevetti), con ordinanza 22 luglio 1999, nella causa tra 1) Levi Strauss & Co. (società statunitense disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware); 2) Levi Strauss (UK) Ltd e Costco UK Ltd	6
2000/C 79/12	Causa C-481/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 30 novembre 1999, nella causa Georg e Helga Heininger contro Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	6
2000/C 79/13	Causa C-483/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 21 dicembre 1999	6
2000/C 79/14	Cause C-485/99 a C-492/99: Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Stralcio, con ordinanza 28.10.1999 nella causa C-485/99, con ordinanze 30.10.1999 nelle cause C-486/99, C-487/99, C-488/99 e C-492/99, e con ordinanze 10.11.1999 nelle cause C-489/99, C-490/99 e C-491/99, Gottinghen SpA ed altri contro Ministero delle Finanze	7
2000/C 79/15	Causa C-496/99 P: Ricorso proposto il 21 dicembre 1999 dalla Commissione delle Comunità europee, contro la sentenza pronunciata il 14 ottobre 1999 dalla II Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97 nella parte riguardante la causa T-191/96, avendo opposto C.A.S. Succhi di Frutta SpA, con sede in Borgonovo (Castagnaro di Verona), alla Commissione delle Comunità europee	8

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 79/16	Causa C-499/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 22 dicembre 1999	8
2000/C 79/17	Causa C-500/99 P: Ricorso proposto il 22.12.1999 dalla Società Conserve Italia Soc. Coop. arl, con sede in S. Lazzaro di Savena, contro la sentenza emessa il 12.10.1999 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-216/96, tra Conserve Italia Soc. Coop. arl e Commissione delle Comunità Europee ..	9
2000/C 79/18	Causa C-501/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 22 dicembre 1999	10
2000/C 79/19	Causa C-502/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 22 dicembre 1999	10
2000/C 79/20	Causa C-503/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 22 dicembre 1999	10
2000/C 79/21	Causa C-504/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 22 dicembre 1999	12
2000/C 79/22	Causa C-505/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 22 dicembre 1999	12
2000/C 79/23	Causa C-506/99: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 22 dicembre 1999	13
2000/C 79/24	Causa C-507/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con sentenza 19 ottobre 1999, nella causa Denkavit Nederland B.V., 1. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2. Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau	13
2000/C 79/25	Causa C-508/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 16 dicembre 1999 nella causa del Palais am Stadtpark Hotelbetriebsges.m.b.H & Co KG (recentemente Boden-Wert Grundstücksvermietungs-gesellschaft m. b.H und Co Objekt Henckel von Donnersmark KEG) con sede in Vienna contro la decisione della Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland	13
2000/C 79/26	Causa C-512/99: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 dicembre 1999	14
2000/C 79/27	Cause C-515/99 e da C-519/99 a C-540/99: Domande di pronuncia pregiudiziale presentate con ordinanze dell'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 22. 12. 1999 nei procedimenti di appello tra le parti: il signor Hans Reisch e altri 28 cittadini, il sindaco di Salisburgo, il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo e la Grundverkehrslandeskommission del Land di Salisburgo	15
2000/C 79/28	Causa C-516/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Quinta Sezione della Commissione tributaria di secondo grado quale organo della direzione dell'Amministrazione Finanziaria regionale competente per i Länder di Vienna, Niederösterreich e Burgenland, con ordinanza 2 dicembre 1999, nella causa Walter Schmid contro la nona, diciottesima e diciannovesima circoscrizione dell'Amministrazione Finanziaria di Vienna	15
2000/C 79/29	Causa C-517/99: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 20 ottobre 1999, nel procedimento di ricorso promosso da Merz & Krell GmbH & Co.	16

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2000/C 79/30	Causa C-6/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 16 dicembre 1999 nella causa A.S.A. Abfall Service AG contro la decisione del Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministero federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia)	16
2000/C 79/31	Causa C-10/00: Ricorso del 13 gennaio 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	16
2000/C 79/32	Causa C-14/00: Ricorso del 18 gennaio 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee	17
2000/C 79/33	Causa C-16/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Lilla (Quarta Sezione), con sentenza 6 gennaio 2000, nella causa Société Cibo Participations contro Direttore regionale delle imposte del dipartimento Nord-Pas de Calais	18
2000/C 79/34	Causa C-18/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Asti — Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con ordinanza 17 dicembre 1999, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Maurizio Perino	18
2000/C 79/35	Causa C-20/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Scozia, con ordinanza 11 gennaio 2000, nella causa Booker Aquaculture Limited, operante nel commercio con la ditta Marine Harvest McConnell contro Scottish Ministers	18
2000/C 79/36	Causa C-21/00: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Massa, con ordinanza 8 ottobre 1999, nella causa dinanzi ad esso pendente tra il sig. Hamadeh Adnan e la Società Fiat Sava SpA	19
2000/C 79/37	Causa C-22/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 27 gennaio 2000	19
2000/C 79/38	Causa C-33/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto l'8 febbraio 2000	19
2000/C 79/39	Causa C-34/00: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto l'8 febbraio 2000	20
2000/C 79/40	Cancellazione dal ruolo della causa C-204/99	20
2000/C 79/41	Cancellazione dal ruolo della causa C-317/98	20
2000/C 79/42	Cancellazione dal ruolo della causa C-337/99	21
2000/C 79/43	Cancellazione dal ruolo della causa C-115/99	21
2000/C 79/44	Cancellazione dal ruolo della causa C-461/98	21
2000/C 79/45	Cancellazione dal ruolo della causa C-436/99 P	21
2000/C 79/46	Cancellazione dal ruolo della causa C-252/98	21
2000/C 79/47	Cancellazione dal ruolo della causa C-272/99	21

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2000/C 79/48	Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 1999 nei procedimenti riuniti T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri contro Commissione delle Comunità europee (Aiuti concessi da uno Stato — Compensazione degli svantaggi economici determinati dalla divisione della Germania — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro — Sviluppo economico regionale — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore automobilistico)	22
2000/C 79/49	Sentenza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2000 nella causa T-256/97, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee [Procedura antidumping — Associazione di consumatori — Diniego di riconoscimento dello status di parte interessata — Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT del 1994 — Artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento (CE) n. 384/96] .	22
2000/C 79/50	Sentenza del Tribunale di primo grado 18 gennaio 2000 nella causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan BV contro Commissione delle Comunità europee (Ricorso d'annullamento — Importazioni di pollame — Art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Decisione della Commissione di diniego del rimborso di prelievi agricoli — Abrogazione di decisione — «Dichiarazione relativa alla pratica» — Liceità — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Errori manifesti di valutazione — Obbligo di motivazione) .	23
2000/C 79/51	Sentenza del Tribunale di primo grado 26 gennaio 2000 nella causa T-86/98, Dimitrios Gouloussis contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Promozione — Posti di grado A2 — Ricorso di annullamento)	23
2000/C 79/52	Sentenza del Tribunale di primo grado 12 gennaio 2000 nella causa T-19/99, DKV Deutsche Krankenversicherung AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Vocabolo Companyline — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)	24
2000/C 79/53	Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1999 nella causa T-268/94, Tyco Toys (UK) Ltd e a. contro Commissione delle Comunità europee («Politica commerciale comune — Regolamenti (CE) nn. 519/94 e 747/94 — Contingenti d'importazione su taluni giocattoli provenienti dalla Repubblica popolare cinese — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)	24
2000/C 79/54	Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 gennaio 2000 nella causa T-49/97, TAT European Airlines SA contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Trasporti aerei — Autorizzazione di un aiuto da pagare in tre quote — Ricorso rivolto contro la decisione che autorizza il versamento della terza quota — Adozione di una nuova decisione di autorizzazione dell'aiuto in esecuzione di una sentenza di annullamento — Non luogo a provvedere — Condizioni»)	25
2000/C 79/55	Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 novembre 1999 nella causa T-253/97, Kurt Giegerich contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Diniego di promozione — Ricorso d'annullamento e di risarcimento danni — Manifesta irricevibilità)	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 79/56	Ordinanza del Tribunale di primo grado 24 novembre 1999 nella causa T-109/98, A.V.M. contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Termini di ricorso — Rilevanza di una richiesta di gratuito patrocinio — Irricevibilità)	25
2000/C 79/57	Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 1999 nella causa T-161/98, Henri de Compte contro Parlamento europeo (Dipendenti — Annullamento di una decisione disciplinare — Ricorso manifestamente irricevibile — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)	26
2000/C 79/58	Ordinanza del Tribunale di primo grado 23 novembre 1999 nella causa T-173/98 Unión de Pequeños Agricultores contro Consiglio dell'Unione europea («Irricevibilità manifesta»)	26
2000/C 79/59	Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 dicembre 1999 nella causa T-79/99, Euro-Lex European Law Expertise GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («Marchio comunitario — Patrocinio esercitato da un avvocato che è amministratore della parte ricorrente — Irricevibilità»)	26
2000/C 79/60	Ordinanza del Tribunale di primo grado 1° dicembre 1999 nella causa T-81/99, Lily Karoline Schuerer contro Commissione delle Comunità europee (Dipendente — Pensione — Coefficiente correttore — Cambio della capitale di uno Stato membro — Irricevibilità manifesta — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)	27
2000/C 79/61	Ordinanza del Tribunale di primo grado 7 dicembre 1999 nella causa T-108/99, Gemma Reggimenti contro Parlamento europeo (Dipendenti — Ricorso — Termini — Ordine pubblico — Distinzione tra reclamo e domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto — Rigetto del reclamo — Ricorso tardivo — Irricevibilità)	27
2000/C 79/62	Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 dicembre 1999 nella causa T-178/99, Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder contro Commissione delle Comunità europee («Trasparenza — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto — Decisione che nega l'accesso a documenti — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)	28
2000/C 79/63	Causa T-319/99: Ricorso della Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica e Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 novembre 1999	28
2000/C 79/64	Causa T-331/99: Ricorso della Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi — Disegni e Modelli), presentato il 23 novembre 1999	29
2000/C 79/65	Causa T-333/99: Ricorso del signor Kasper Lund Nielsen contro la Banca centrale europea, presentato il 25 novembre 1999	29
2000/C 79/66	Causa T-334/99: Ricorso dell'Organización Impulsora del Discapacitado (O.I.D.) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 novembre 1999	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 79/67	Causa T-338/99: Ricorso della signora Lily Karoline Schuerer contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 1° dicembre 1999	30
2000/C 79/68	Causa T-340/99: Ricorso della società Arne Mathisen AS contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 1° dicembre 1999	31
2000/C 79/69	Causa T-342/99: Ricorso della Airtours PLC contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1999	31
2000/C 79/70	Causa T-343/99: Ricorso del signor Hans-Werner Schmidt contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° dicembre 1999	32
2000/C 79/71	Causa T-344/99: Ricorso della signora Lucía Recalde Langarica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° dicembre 1999	33
2000/C 79/72	Causa T-346/99: Ricorso del Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia — Diputación Foral de Alava contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 dicembre 1999	34
2000/C 79/73	Causa T-347/99: Ricorso del Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 dicembre 1999	34
2000/C 79/74	Causa T-348/99: Ricorso del Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia — Diputación Foral de Bizkaia contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 dicembre 1999	35
2000/C 79/75	Causa T-349/99: Ricorso del signor Miroslav Miskovic contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato l'8 dicembre 1999	35
2000/C 79/76	Causa T-350/99: Ricorso dei signori Boboljub Karic, Dragomir Karic, Milenka Karic, Sreten Karic e Zoran Karic contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato l'8 dicembre 1999	36
2000/C 79/77	Causa T-352/99: Ricorso di «M» contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 dicembre 1999	36
2000/C 79/78	Causa T-353/99: Ricorso della NV Calberson Belgium contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 10 dicembre 1999	36
2000/C 79/79	Causa T-355/99: Ricorso della società Vatinel NV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 dicembre 1999	37
2000/C 79/80	Causa T-359/99: Ricorso della DKV, Deutsche Krankenversicherungs AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi — disegni e modelli, presentato il 24 dicembre 1999	38
2000/C 79/81	Causa T-361/99: Ricorso del signor Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee e Banca europea per gli investimenti, presentato il 30 dicembre 1999	38
2000/C 79/82	Causa T-2/00: Ricorso del signor N. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2000	39

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2000/C 79/83	Causa T-11/00: Ricorso del signor Michel Hautem contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 18 gennaio 2000	40
2000/C 79/84	Causa T-18/00: Ricorso proposto dalla signora Serena Angioli e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2000	40
2000/C 79/85	Causa T-21/00: Ricorso del signor David Crabbe contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), proposto il 24 gennaio 2000	41
2000/C 79/86	Causa T-23/00: Ricorso del signor A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 gennaio 2000	41
2000/C 79/87	Cancellazione dal ruolo della causa T-96/96	42
2000/C 79/88	Cancellazione dal ruolo delle cause T-317/97 — T-508/97	42
2000/C 79/89	Cancellazione dal ruolo della causa T-125/98	42
2000/C 79/90	Cancellazione dal ruolo della causa T-189/98	42
2000/C 79/91	Cancellazione dal ruolo della causa T-196/98	43
2000/C 79/92	Cancellazione dal ruolo della causa T-101/99	43
2000/C 79/93	Cancellazione dal ruolo della causa T-208/99	43
2000/C 79/94	Cancellazione dal ruolo della causa T-324/99	43

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 gennaio 2000

nella causa C-220/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht di Colonia): Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contro Lancaster Group GmbH⁽¹⁾

(«Libera circolazione delle merci — Commercializzazione di un prodotto cosmetico recante la denominazione “lifting” — Artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) — Direttiva 76/768/CEE»)

(2000/C 79/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-220/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) dal Landgericht di Colonia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG e Lancaster Group GmbH, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) e 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 88/667/CEE (GU L 382, pag. 46), e dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida (relatore), C. Gulmann, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 13 gennaio 2000, una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

— Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) e 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 88/667/CEE, e dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, non ostano ad una normativa nazionale che vieta l'importazione e la commercializzazione di un prodotto cosmetico nella cui denominazione figura il termine «lifting» quando

nelle circostanze del caso di specie, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto sia indotto in errore da detta denominazione, ritenendo che essa attribuisca al prodotto caratteristiche che non possiede.

— Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sull'eventuale carattere ingannevole della denominazione facendo riferimento all'aspettativa presunta di detto consumatore.

— Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale, qualora incontri particolari difficoltà nel valutare il carattere ingannevole dell'indicazione di cui trattasi, possa ricorrere, alle condizioni previste dal suo diritto nazionale, ad un sondaggio di opinioni oppure ad una perizia diretta a fornirgli lumi ai fini della sua pronuncia.

⁽¹⁾ GU C 258 del 15.8.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 gennaio 2000

nella causa C-254/98 (domanda di decisione pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb contro TK-Heimdienst Sass GmbH⁽¹⁾

(«Art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) — Vendita ambulante di prodotti da forno, di carni e insaccati e di prodotti alimentari — Limitazione territoriale»)

(2000/C 79/02)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-254/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra lo Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb e la

TK-Heimdienst Sass GmbH, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón (relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: R. Grass, il 13 gennaio 2000 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo recita:

L'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) osta alla normativa nazionale che disponga che i fornai, macellai e alimentaristi possono praticare il commercio ambulante in una data circoscrizione amministrativa, come a esempio un Verwaltungsbezirk austriaco, solo se esercitano la loro attività commerciale anche all'interno di un esercizio stabile, nel quale mettono in vendita anche le merci oggetto del commercio ambulante, situato in tale circoscrizione amministrativa o in un comune limitrofo.

⁽¹⁾ GU C 278 del 5.9.1988.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 gennaio 2000

nel procedimento C-23/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi): Staatssecretaris van Financiën contro J. Heerma⁽¹⁾

(«Sesta direttiva IVA — Operazioni tra un socio e la società»)

(2000/C 79/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-23/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Staatssecretaris van Financiën e J. Heerma, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori P.J.G. Kapteyn, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: G. Cosmas; cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 gennaio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che, qualora una persona abbia come unica attività economica, ai sensi della detta norma, la locazione di un bene corporale a una società — quale una società di persone di diritto olandese — della quale essa sia socia, tale locazione va considerata come attività svolta in modo indipendente ai sensi della stessa norma.

⁽¹⁾ GU C 94 del 28.3.1998.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 gennaio 2000

nella causa C-164/98 P: DIR International Film Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(«Programma MEDIA — Condizioni di concessione di prestiti — Potere discrezionale — Motivazione»)

(2000/C 79/04)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-164/98 P, DIR International Film Srl, con sede in Roma, (Italia), Nostradamus Enterprises Ltd, con sede in Londra, (Regno Unito), Union PN Srl, con sede in Roma, United International Pictures BV, con sede in Amsterdam, (Paesi Bassi), United International Pictures AB, con sede in Stoccolma, (Svezia), United International Pictures APS, con sede in Copenaghen, (Danimarca), United International Pictures A/S, con sede in Oslo, (Norvegia), United International Pictures EPE, con sede in Atene, (Grecia), United International Pictures OY, con sede in Helsinki, (Finlandia), e United International Pictures y Cía SRC, con sede in Madrid, (Spagna), con gli avv.ti A. Vandencastele e O. Speltdoorn, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 19 febbraio 1998, nelle cause riunite T-369/94 e T-85/95, DIR International Film e a./Commissione (Racc. pag. II-357), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signora K. Banks), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, G. Hirsch (relatore) e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato, il 27 gennaio 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) I punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 19 febbraio 1998, nelle cause riunite T-369/94 e T-85/95, *DIR International Film e a./Commissione*, sono annullati.

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 184 del 13.6.1998.

ORDINANZA DELLA CORTE

26 novembre 1999

nella causa C-192/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte dei Conti): procedimento di controllo successivo contro Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (¹)

(«Art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) — Nozione di “giurisdizione di uno degli Stati membri” — Direttiva 92/50/CEE — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi»)

(2000/C 79/05)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-192/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dalla Corte dei conti italiana nel procedimento di controllo successivo dinanzi ad essa promosso contro Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), la Corte, composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm, M. Wathelet e V. Skouris, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 26 novembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

la Corte non è competente a risolvere le questioni proposte dalla Corte dei conti nella decisione di rinvio 7 aprile 1998.

(¹) GU C 234 del 25.7.1998.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

9 dicembre 1999

nel procedimento C-299/98 P: CPL Imperial 2 SpA e Unifrigio Gadus Srl contro Commissione delle Comunità europee (¹)

[«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Recupero dei dazi doganali — Regolamento (CEE) n. 1697/79 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»]

(2000/C 79/06)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-299/98 P, CPL Imperial 2 SpA, con sede a Pescara, e Unifrigio Gadus Srl, con sede a Napoli, rappresentate dall'avv. G. Celona, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. G. Margue, 20, rue Philippe II, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 9 giugno 1998 nelle cause riunite T-10/97 e T-11/97, Unifrigio e CPL Imperial 2/Commissione (Racc. pag. II-2231), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor P. Stancanelli), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: N. Fennelly, cancelliere: R. Grass, ha emesso, 9 dicembre 1999, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) CPL Imperial 2 SpA e Unifrigio Gadus Srl sono condannate alle spese.

(¹) GU C 299 del 26.9.1998.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

16 dicembre 1999

nel procedimento C-104/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Brindisi): Oleifici Italiani SpA contro Direzione regionale delle entrate per la Puglia⁽¹⁾

(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Questione manifestamente identica)

(2000/C 79/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-104/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi nella causa dinanzi ad essa pendente tra Oleifici Italiani SpA contro Direzione regionale delle entrate per la Puglia, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici; avvocato generale: N. Fennelly; cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 16 dicembre 1999, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione, a carico delle società di capitali, di un'imposta come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

⁽¹⁾ GU C 188 del 3.7.1999.

ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 dicembre 1999

nel procedimento C-259/99 P: Karola Gluiber contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado manifestamente irricevibile e manifestamente infondato)

(2000/C 79/08)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-259/99 P, Karola Gluiber, residente a Staudernheim (Germania), con l'avv. Jean-Claude Schöninger, del foro di Lahr, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 5 maggio 1999, causa T-190/98, Gluiber/Consiglio e Commissione (non pubblicata nella Raccolta), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, la Corte (Prima Sezione), composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici; avvocato generale: A. La Pergola; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 16 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.*
- 2) *La signora Gluiber è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 299 del 16.10.1999.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 28 ottobre 1999

(Causa C-412/99)

(2000/C 79/09)

Il 28 ottobre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia statuire quanto segue:

1. La Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva e del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ottobre 1996, 96/70/CE⁽¹⁾, che modifica la direttiva del Consiglio 80/777/CEE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in quanto non ha emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva e non ne ha informato la Commissione.
2. Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-386/99⁽²⁾; il termine fissato nell'art. 2 della direttiva è scaduto il 28 ottobre 1997.

⁽¹⁾ GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26.

⁽²⁾ GU C 366 del 18.12.1999, pag. 20.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Chancery Division (Sezione per i brevetti), con ordinanza 22 luglio 1999, nella causa tra 1) Levi Strauss & Co. (società statunitense disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware); 2) Levi Strauss (UK) Limited e 1) Tesco Stores Limited; 2) Tesco Plc.

(Causa C-415/99)

(2000/C 79/10)

Con ordinanza 22 luglio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 ottobre 1999, nella causa tra 1) Levi Strauss & Co. (società statunitense disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware); 2) Levi Strauss (UK) Limited e 1) Tesco Stores Limited; 2) Tesco Plc., la High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Chancery Division (Sezione per i brevetti) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'effetto della direttiva 89/104/CEE⁽¹⁾ («la direttiva»), qualora merci su cui sia apposto un marchio registrato siano state immesse in commercio in un paese extra SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, e poi importate o vendute all'interno del SEE da terzi, sia quello di attribuire al titolare del marchio il diritto di impedire tale importazione o vendita a meno che egli non vi abbia espressamente ed esplicitamente acconsentito, ovvero se tale consenso possa essere implicito.
2. Nel caso in cui la soluzione della questione sub 1) fosse nel senso che il consenso può essere implicito, se tale consenso possa essere implicito nel fatto che le merci sono state vendute dal titolare o per suo conto senza restrizioni contrattuali, vincolanti per il primo acquirente e per quelli successivi, che vietino la rivendita all'interno del SEE.
3. Qualora merci su cui sia apposto un marchio registrato siano state immesse in commercio in un paese non membro del SEE dal titolare del marchio,
 - A) in che misura sia rilevante o determinante per il problema di stabilire se sussistesse o no il consenso del titolare all'immissione in commercio all'interno del SEE di tali merci ai sensi della direttiva, il fatto che:
 - (a) il soggetto che immette le merci in commercio (senza essere un rivenditore autorizzato) lo fa con la consapevolezza di essere il legittimo proprietario delle merci, le quali non presentano alcuna indicazione nel senso che non possano essere messe in commercio all'interno del SEE, e/o
 - (b) il soggetto che immette in commercio le merci (senza essere un rivenditore autorizzato) lo fa con la consapevolezza che il titolare del marchio si oppone all'immissione in commercio di tali merci all'interno del SEE, e/o
 - (c) il soggetto che immette in commercio le merci (senza essere un rivenditore autorizzato) lo fa con la consapevolezza che il titolare del marchio si oppone all'immissione in commercio di tali merci da parte di chiunque non sia un rivenditore autorizzato, e/o
 - (d) le merci sono state acquistate in paesi extra SEE presso rivenditori autorizzati i quali erano stati informati dal titolare [del marchio] della sua opposizione alla vendita delle merci da parte loro a scopo di rivendita, ma che non hanno imposto ai loro compratori alcuna restrizione contrattuale relativa al modo in cui si poteva disporre delle merci, e/o
 - (e) le merci sono state acquistate in paesi extra SEE presso rivenditori autorizzati i quali erano stati informati dal titolare [del marchio] che dette merci dovevano essere vendute a rivenditori all'interno degli stessi paesi extra SEE e non dovevano essere vendute per l'esportazione, ma che non hanno imposto ai loro compratori alcuna restrizione contrattuale relativa al modo in cui si poteva disporre delle merci, e/o
 - (f) il titolare [del marchio] ha, o non ha, dato comunicazione a tutti i compratori successivi delle proprie merci (cioè quelli tra il primo acquirente dal titolare e la persona che ha immesso in commercio le merci all'interno del SEE) della propria opposizione alla vendita delle merci a scopo di rivendita, e/o

(g) il titolare [del marchio] ha, o non ha, imposto una restrizione contrattuale che vincoli legalmente il primo acquirente vietandogli la vendita a scopo di rivendita a chiunque non sia il consumatore finale.

B) Se la soluzione del problema di stabilire se sussistesse o no il consenso del titolare all'immissione in commercio all'interno del SEE di tali merci, ai sensi della direttiva, dipenda da elementi ulteriori o diversi e, in tal caso, quali.

(¹) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40 dell'11.02.1989, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Chancery Division (Sezione per i brevetti), con ordinanza 22 luglio 1999, nella causa tra 1) Levi Strauss & Co. (società statunitense disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware); 2) Levi Strauss (UK) Ltd e Costco UK Ltd

(Causa C-416/99)

(2000/C 79/11)

Con ordinanza 22 luglio 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 ottobre 1999, nella causa tra 1) Levi Strauss & Co. (società statunitense disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware); 2) Levi Strauss (UK) Limited e Costco UK Ltd, la High Court of Justice (Inghilterra e Galles), Chancery Division (Sezione per i brevetti) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

le questioni pregiudiziali sollevate sono identiche a quelle della causa C-415/99 (¹), 1) Levi Strauss & Co. (società statunitense disciplinata dalle leggi dello stato del Delaware); 2) Levi Strauss (UK) Ltd e 1) Tesco Stores Limited; 2) Tesco Plc.

(¹) Vedi pag. 5 nella presente Gazzetta ufficiale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 30 novembre 1999, nella causa Georg e Helga Heininger contro Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG

(Causa C-481/99)

(2000/C 79/12)

Con ordinanza 30 novembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1999, nella causa Georg e Helga

Heininger contro Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 85/577/CEE per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (GU n. L 372 del 31 dicembre 1985, pag. 31, in prosieguo: «Direttiva sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali») contempli anche i contratti di credito con garanzia reale (paragrafo 3, n. 2, secondo comma del Verbraucher-Kreditgesetz — legge in materia di crediti al consumo — VerbrKrG —) e, in considerazione del diritto di revoca previsto nell'art. 5, prevalga sulla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 48, in prosieguo: la «direttiva in materia di credito al consumo»).

2. In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se il legislatore nazionale trovi nella direttiva sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali ostacolo a che il termine di decadenza del diritto di revoca disciplinato nel paragrafo 7, n. 2, terzo comma, del VerbrKrG venga applicato anche in casi in cui un contratto negoziato fuori dai locali commerciali abbia come oggetto la concessione di un credito con garanzia reale secondo l'accezione del paragrafo 3, n. 2, sub II), del VerbrKrG e l'obbligo d'informativa contemplato all'art. 4 della direttiva sia stato pretermesso.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 21 dicembre 1999

(Causa C-483/99)

(2000/C 79/13)

Il 21 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, mantenendo in vigore gli artt. 2, nn. 1 e 2, punto (iii), del decreto 13 dicembre 1993, n. 93-1298 secondo i quali l'azione specifica dello Stato francese nella società nazionale Elf-Aquitaine è accompagnata dai seguenti diritti:

a) qualsiasi superamento dei limiti massimi di detenzione diretta o indiretta di titoli del decimo, del quinto o del terzo del capitale o dei diritti di voto della società da parte di una persona fisica o giuridica, che agisce da sola o di concerto, dev'essere approvato previamente dal Ministro dell'economia (art. 2, n. 1, del decreto);

- b) può proporsi opposizione contro le decisioni di cessione o di attribuzione a titolo di garanzia degli attivi che figurano nell'allegato del decreto — si tratta della maggioranza del capitale di quattro società controllate dalla società madre, Elf-Aquitaine Production, Elf-Antar France, Elf-Gabon SA e Elf-Congo SA — (art. 2, n. 3, del decreto),

e non avendo previsto criteri sufficientemente precisi ed obiettivi per quanto riguarda l'approvazione delle operazioni sopra menzionate o l'opposizione contro le medesime, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 43-48 e 53 CE (ex artt. 52-58 e 73B).

2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'investimento diretto costituisce una forma di movimento di capitali. Parallelamente, l'acquisizione, da parte di un investitore cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, di partecipazioni di controllo in un'impresa nazionale rientra pure nelle disposizioni del Trattato CE sul diritto di stabilimento. Delle disposizioni nazionali che stabiliscono procedure di autorizzazione e di veto generali, benché indistintamente applicabili, possono creare ostacoli per il diritto di stabilimento come pure per il libero movimento di capitali in quanto sono suscettibili di rendere difficile o meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE. Per questo le disposizioni francesi contemplate nelle conclusioni potrebbero essere ritenute compatibili con gli artt. 56 CE e 43 CE (ex artt. 73B e 52 del Trattato) solo se fossero comprese nelle deroghe di cui agli artt. 46, 58 e 296 CE o se fossero giustificate da imperiosi motivi d'interesse generale e accompagnate da criteri obiettivi, stabili e resi pubblici, in modo da limitare al minimo il potere discrezionale delle autorità nazionali.

Le delucidazioni fornite dal governo francese per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti del potere discrezionale del Ministro dell'economia sono vaghe per quanto concerne l'interpretazione che potrebbe darsi alla nozione d'interesse nazionale rispetto agli interessi degli investitori stranieri; esse non dissipano, di conseguenza, le preoccupazioni della Commissione sulla compatibilità delle disposizioni in questione col diritto comunitario. Quanto alla preoccupazione delle autorità francesi di evitare la presa di controllo della società in questione da parte di società dei paesi terzi, la Commissione richiama le possibilità offerte dall'art. 57 relativamente al mantenimento delle restrizioni esistenti nel 1993 riguardanti i movimenti di capitali a destinazione di, o provenienti da, paesi terzi qualora implicino investimenti diretti; cionondimeno, questa opzione non è stata utilizzata dalla Francia. Infine, il fatto che il governo abbia fatto un uso limitato delle disposizioni controverse, non può legittimare l'istituzione di disposizioni non conformi al diritto comunitario, anche se applicabili a casi limitati.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Stralcio, con ordinanza 28.10.1999 nella causa C-485/99, con ordinanze 30.10.1999 nelle cause C-486/99, C-487/99, C-488/99 e C-492/99, e con ordinanze 10.11.1999 nelle cause C-489/99, C-490/99 e C-491/99, Gottinghen SpA ed altri contro Ministero delle Finanze

(Cause C-485/99 a C-492/99)

(2000/C 79/14)

Con ordinanza 28.10.1999 nella causa C-485/99 (Gottinghen SpA, Tenuta Mombello Srl e Artea Srl contro Ministero delle Finanze), con ordinanze 30.10.1999 nelle cause C-486/99 (Flos SpA, Flos Consulting Srl, Collebeato Center, Light Shop Srl, Light Shop 2 Srl e Light Contract Srl contro Ministero delle Finanze), C-487/99 (Petra Srl contro Ministero delle Finanze), C-488/99 (Supercar Srl contro Ministero delle Finanze) e C-492/99 (Impresa Colleoni Giacomo e Figli Srl contro Ministero delle Finanze), e con ordinanze 10.11.1999 nelle cause C-489/99 (Immobiliare Flavia Srl in liquidazione contro Ministero delle Finanze), C-490/99 (Azzini SpA contro Ministero delle Finanze) e C-491/99 (Falegnameria Carminati di Franco e Domenico Carminati Snc (già Carminati Agostino Srl), pervenute nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 21.12.1999, il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Stralcio, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. se sia conforme al diritto comunitario, e particolarmente alla direttiva del Consiglio CEE 17 luglio 1969 n. 335⁽¹⁾, artt. 10 e 12, la previsione di cui all'art. 11 comma 1 della legge italiana 23.12.1998 n. 448 (G.U. 29.12.1998, n. 302, supplemento ordinario) secondo cui la tassa sulle concessioni governative è dovuta, in misura forfetaria annuale, per l'iscrizione «degli altri atti sociali» per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992, pari a lire 750 000 per le società per azioni e in accomandita per azioni, e a lire 400 000 per le società a responsabilità limitata;
2. se sia conforme al diritto comunitario la previsione di cui all'art. 11 comma 3 della predetta legge n. 448/98 secondo la quale gli interessi sulle somme da rimborsare in quanto versate in misura superiore a quella prevista dal comma 1, si calcolano nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge stessa (2,5 % annuo) anziché in quella prevista dall'art. 5 con riferimento all'art. 1 della legge 26.1.1961 n. 29 e successive modificazioni.

⁽¹⁾ Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249 del 3.10.1969, pag. 25).

Ricorso proposto il 21 dicembre 1999 dalla Commissione delle Comunità europee, contro la sentenza pronunciata il 14 ottobre 1999 dalla II Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97 nella parte riguardante la causa T-191/96, avendo opposto C.A.S. Succhi di Frutta SpA, con sede in Borgonovo (Castagnaro di Verona), alla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-496/99 P)

(2000/C 79/15)

Il 21 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P. Ruggeri Laderchi, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro del Foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso in appello contro la sentenza pronunciata il 14 ottobre 1999, dalla II Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97 nella parte riguardante la causa T-191/96, avendo opposto C.A.S. Succhi di Frutta SpA alla Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata e dichiarare il ricorso presentato dalla C.A.S. Succhi di Frutta SpA nella causa T-191/96⁽¹⁾ irricevibile;
- in subordine annullare la sentenza impugnata nel merito e dichiarare il ricorso presentato da C.A.S. Succhi di Frutta SpA nella causa T-191/96 infondato;
- in ulteriore subordine annullare la sentenza impugnata e rimettere la causa al Tribunale di primo grado affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;
- porre le spese della presente procedura e di quella di primo grado relativa alla causa T-191/96 a carico della ricorrente⁽²⁾.

Motivi e principali argomenti

Il primo ed il secondo motivo riguardano l'errore di diritto da parte del Tribunale nell'applicare il principio di parità di trattamento tra offerenti con riferimento alla diversa posizione degli offerenti non aggiudicatari e degli aggiudicatari dopo l'aggiudicazione. L'erronea applicazione di tale principio vizia la sentenza tanto in punto di ricevibilità (Primo motivo: la posizione di C.A.S. Succhi di Frutta SpA non è caratterizzata rispetto a quella di qualsiasi altro terzo che in quanto tale non è legittimato ad impugnare la decisione di equivalenza) che

nel merito (Secondo motivo: il Tribunale asserisce che la Commissione non può modificare le condizioni di pagamento ma contestualmente afferma che la Commissione avrebbe dovuto indire un nuovo bando di gara. Ciò avrebbe comportato proprio una modifica delle condizioni di pagamento nei confronti degli aggiudicatari che già avevano adempiuto le proprie obbligazioni contrattuali).

Il terzo motivo di impugnazione riguarda un'erronea interpretazione del diritto comunitario da parte del Tribunale quanto alla nozione di interesse individuale da cui il Tribunale deduce che C.A.S. Succhi di Frutta SpA è riguardata individualmente dalla decisione impugnata.

Il quarto motivo riguarda l'erronea interpretazione della nozione di interesse ad agire ed in particolare della portata dell'articolo 176 del Trattato (divenuto 233 CE) che porta il Tribunale ad attribuire a C.A.S. Succhi di Frutta SpA un interesse ad agire.

Il quinto motivo riguarda invece un'erronea interpretazione delle norme sul ritiro della frutta previsto dalla organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli che ha condotto il Tribunale a considerare come disponibile frutta ritirata a date precedenti a quella in cui il pagamento era possibile.

⁽¹⁾ Trattasi delle cause riunite T-191/96 et T-106/97, sentenza 14.10.1999.

⁽²⁾ Trattasi della parte avversa.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, presentato il 22 dicembre 1999

(Causa C-499/99)

(2000/C 79/16)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Gérard Rozer e Ramón Vidal Puig, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine stabilito le misure necessarie per dare, attuazione alle decisioni della Commissione 20 dicembre 1989 (91/1/CEE) ⁽¹⁾ e 14 ottobre 1998, con le quali si è dichiarato che taluni aiuti alle imprese del gruppo MAGEFESA sono stati concessi in maniera illegittima e inoltre che essi sono incompatibili con il mercato comune, è

venuto meno agli obblighi che adesso incombono in forza all'art. 249 CE, quarto comma, nonché degli artt. 2 e 3, delle menzionate decisioni;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'art. 249 CE, le decisioni sono obbligatorie in tutti i loro elementi per il loro destinatario, il Regno di Spagna, in forza della notifica delle stesse che è stata effettuata rispettivamente il 5 marzo 1990 ed il 29 ottobre 1998.

In data 28 dicembre 1998, il Regno di Spagna ha presentato un ricorso d'annullamento nei sensi dell'art. 173 del Trattato (230 CE). Il ricorso C-480/98 presentato contro la decisione del 1998 dinanzi alla Corte è privo di effetto sospensivo (art. 242 CE).

La Commissione ritiene che il Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza all'art. 89 CE, quarto comma, nonché degli artt. 2 e 3 delle decisioni del 1989 e 1998, non avendo adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti. Inoltre, anche supponendo che le misure adottate fino allora del Regno di Spagna potessero essere considerate sufficienti per dare attuazione dell'art. 2 delle decisioni del 1989 e 1998, tali misure non sono state adottate entro i due mesi successivi alle notifiche, per cui sussisterebbe violazione dell'obbligo imposto dall'art. 3 di entrambe le decisioni.

I governi del Paese Basco di Cantabria e di Andalucía per dare attuazione alla decisione del 1989, avrebbero dovuto chiedere la devoluzione degli aiuti ai veri beneficiari degli stessi, cioè a INDOSA, CUNOSA, GURSA E MIGSA, direttamente o mediante l'esercizio di azioni a disposizioni delle società interposte FICODESA, GEMACASA E DAMMA, a traverso le quali sono stati canalizzati gli aiuti. Senz'altro fino alla data del presente ricorso, le menzionate autorità regionali si sono limitate, nel migliore dei casi, a chiedere la devoluzione degli aiuti alle società interposte, le quali non hanno un patrimonio proprio, per cui i ricorsi presentati non hanno dato alcun esito.

Per quanto riguarda la decisione del 1998, la TSS e la Hacienda Foral de Vizcaya rappresentano, unitamente agli altri creditori pubblici di INDOSA, l'82,65 % dell'importo dei crediti riconosciuti e dispongono di conseguenza di un'ampia maggioranza nel comitato dei creditori di INDOSA. Certo, la TSS non ha adottato alcuna delle misure a sua disposizione quale ad esempio chiedere al giudice che fosse convocata una riunione del comitato dei creditori o la separazione dei curatori. In ogni caso l'impossibilità, non avendo trovato un compratore interessato ad acquisire l'attivo, di pervenire ad un accordo dei creditori non comporterebbe l'«impossibilità assoluta» di dare attuazione alla decisione del 1998, in quanto lascerebbe aperta la possibilità di procedere alla liquidazione di INDOSA.

(1) GU L 5 dell'8.1.1991, pag. 18.

Ricorso proposto il 22.12.1999 dalla Società Conserve Italia Soc. Coop. arl, con sede in S. Lazzaro di Savena, contro la sentenza emessa il 12.10.1999 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-216/96, tra Conserve Italia Soc. Coop. arl e Commissione delle Comunità Europee

(Causa C-500/99 P)

(2000/C 79/17)

Il 22.12.1999 la Società Conserve Italia Soc. Coop. arl, rappresentata dagli avvocati Marina Averani e Andrea Pisaneschi del Foro di Siena, Paolo De Caterini del Foro di Roma e Stefano Zunarelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avvocato Charles Turk, 13 B Avenue Guillaume, Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza emessa il 12.10.1999 dalla Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-216/96, tra Conserve Italia Soc. Coop. arl ex Massalombarda Colombani SpA e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- pronunciare l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata;
- pronunciare di conseguenza l'annullamento della decisione della Commissione 3 ottobre 1996 C (96) 2760
- con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

1) A dire del Tribunale, le irregolarità relative al progetto deriverebbero dal fatto che quest'ultimo dovrebbe considerarsi iniziato all'atto della conclusione dei contratti relativi ai macchinari — sia pure sottoposti a condizione — e non invece al momento del pagamento, della fatturazione o comunque al momento della loro concreta messa in opera.

Tale conclusione non appare supportata da norme giuridiche ed anzi appare invece contrastante con la normativa vigente nella materia.

- 2) In subordine ad avviso dell'appellante il Tribunale comunque erroneamente non ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 15 n. 2 comma II del regolamento 423/88, posto che tutte le spese sostenute erano comunque ricomprese nei sei mesi anteriori alla data di inizio della azione.
- 3) Le violazioni contestate costituivano solamente il 28 % del contributo ammesso. In tale situazione la misura prevista dalla normativa doveva essere eventualmente quella della riduzione del contributo e non invece la sua soppressione. Ad avviso della appellante la normativa vigente non consente la soppressione totale del contributo.

- 4) La sentenza impugnata è anche viziata per violazione del diritto comunitario da parte dal Tribunale per errata applicazione del principio di proporzionalità, per errata valutazione del potere discrezionale della Commissione e per violazione della regola del precedente.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 22 dicembre 1999

(Causa C-501/99)

(2000/C 79/18)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Christopher Van der Hauwaert, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1995, 95/69/CE, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE⁽¹⁾, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;

- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli dedotti nella causa C-495/99⁽²⁾; il termine impartito dall'art. 21 della direttiva 95/69/CEE è scaduto dal 1° aprile 1998.

⁽¹⁾ GU L 332 del 30.12.1995, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 63 del 4.3.2000, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 22 dicembre 1999

(Causa C-502/99)

(2000/C 79/19)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Christopher Van der Hauwaert, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 ottobre 1997, 97/61/CE, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾ la Repubblica francese, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti non analoghi a quelli della causa C-495/99⁽²⁾; il termine stabilito dall'art. 2 della direttiva 97/61/CEE è scaduto il 1° luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 295 del 29.1.1997, pag. 35.

⁽²⁾ GU C 63 del 4.3.2000, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 22 dicembre 1999

(Causa C-503/99)

(2000/C 79/20)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, mantenendo in vigore

- le disposizioni del regio decreto 10 giugno 1994 che istituisce a vantaggio dello Stato un'azione specifica della SNTC accompagnata dai seguenti diritti particolari:

- i) qualsiasi cessione, assegnazione a titolo di sicurezza o cambiamento della destinazione delle canalizzazioni della società che costituiscono grandi infrastrutture di trasporto interno di prodotti energetici o che possono servire a tale scopo, deve essere notificata previamente al Ministro incaricato. Questi ha il diritto di opporsi a tali operazioni qualora ritenga che rechino pregiudizio agli interessi nazionali nel settore dell'energia;

- ii) il Ministro può nominare due rappresentanti del governo federale nell'ambito del consiglio d'amministrazione della società. Questi possono proporre al Ministro, l'annullamento di qualsiasi decisione del consiglio d'amministrazione che ritengano contrastare con le linee direttive della politica energetica del paese, comprese le finalità del governo relative all'approvvigionamento di energia del paese;

- le disposizioni del regio decreto 16 giugno 1994 che istituisce a vantaggio dello Stato un'azione specifica della DISTRIGAZ SA accompagnata dai seguenti diritti particolari:

- i) qualsiasi cessione, assegnazione a titolo di sicurezza o cambiamento della destinazione degli attivi strategici della società dev'essere notificata previamente al Ministro incaricato. Questi ha il diritto di opporsi a tali operazioni, qualora ritenga che rechino pregiudizio agli interessi nazionali nel settore dell'energia;

- ii) il Ministro può nominare due rappresentanti del governo federale nell'ambito del consiglio d'amministrazione della società. Questi possono proporre al Ministro l'annullamento di qualsiasi decisione del consiglio d'amministrazione o del comitato direttivo che ritengano contrastare con la politica energetica del paese;

e non avendo previsto criteri precisi, obiettivi e stabili per quanto riguarda l'approvazione delle operazioni sopra menzionate o l'opposizione contro le medesime, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 43 e 56 CE (ex artt. 52 e 73B).

2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Delle disposizioni nazionali che stabiliscano le procedure d'autorizzazione e di veto generali, benché indistintamente applicabili, possono creare ostacoli al diritto di stabilimento nonché al libero movimento di capitali, in quanto sono suscettibili di rendere difficile o meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE. Per questo le disposizioni belghe contemplate nelle conclusioni potrebbero essere ritenute compatibili con gli artt. 56 CE e 43 CE (ex artt. 73B e 52 del Trattato) solo se fossero comprese nelle deroghe di cui agli artt. 46 e 58 o se fossero legittimate da imperiosi motivi d'interesse generale e accompagnate da criteri obiettivi, stabili e resi pubblici, in modo da limitare al minimo il potere discrezionale delle autorità nazionali.

Pur se l'approvvigionamento di gas naturale costituisce un compito di pubblica utilità e la DISTRIGAZ dispone ancora sul mercato belga di una posizione quasi monopolistica, pur se, per quanto riguarda il caso relativo alla SNTC, la necessità di assicurare le infrastrutture del trasporto di prodotti energetici può anche, a talune condizioni, rientrare negli «imperiosi motivi d'interesse generale», le diverse restrizioni imposte non sono i mezzi più adeguati per assicurare l'approvvigionamento del Belgio. Inoltre, le autorità belghe non chiariscono il motivo per cui non hanno abolito i poteri statali riguardanti la gestione delle imprese in questione, mentre hanno soppresso la procedura di autorizzazione riguardante il superamento dei limiti di detenzione del capitale delle suddette società. Infine, la direttiva 98/30/CE offre un quadro comunitario di esercizio dei poteri statali relativi agli obblighi di pubblico servizio imposti alle imprese diretto a rendere possibile il controllo della necessità e della proporzionalità.

Analogamente, l'obbligo imposto dal diritto amministrativo belga al Ministro di presentare una «motivazione formale e adeguata» all'atto dell'esercizio di poteri speciali e la possibilità di ricorso di sospensione e di annullamento per la parte che si ritenga lesa non possono ovviare alla mancanza di criteri obiettivi, stabili e precisi.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 22 dicembre 1999**(Causa C-504/99)**

(2000/C 79/21)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Frank Benyon, consigliere giuridico, e Bernard Mongin, membro del servizio giuridico, in qualità d'agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, avendo preteso che un pilota cittadino di un altro Stato membro, titolare di una licenza accettata come equipollente alla licenza belga, rientrasse nello Stato membro d'origine della sua licenza per ottenere qualifiche complementari che tale Stato non è in grado di fornire tecnicamente o il rinnovo della sua patente, il Regno del Belgio ha proceduto ad un'errata applicazione delle disposizioni comunitarie applicabili in materia, ed in particolare della direttiva 91/670/CEE⁽¹⁾ e degli artt. 10, 39, 43 e 49 del Trattato CE,
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Esigere che i richiedenti un rinnovo della licenza o l'ammissione alle prove per una funzione superiore o per una nuova qualifica debbano essere titolari di una licenza belga sfavorisce necessariamente i cittadini di altri Stati membri e costituisce quindi una discriminazione dissimulata, vietata dall'art. 43 del Trattato. Comunque, trattandosi di una libertà fondamentale del Trattato, il fatto che la previsione belga «intralcia» o rende semplicemente «meno attraente» l'esercizio del diritto di stabilimento basta a renderla incompatibile con l'art. 43 CE. Il fatto che questa previsione riguardi cittadini belgi nella posizione di denunciati non altera in nulla tale conclusione.

Le medesime considerazioni si applicano nel campo dell'art. 39 CE; i requisiti da soddisfare per estendere la durata o i privilegi accordati da una licenza professionale rappresentano condizioni di lavoro ai sensi dei nn. 2 e 3 di detto articolo.

La Commissione ritiene che le autorità belghe non abbiano applicato la direttiva 91/670/CEE in modo da raggiungere i risultati che vi sono previsti e che non abbiano scelto i mezzi e le forme che consentono loro di semplificare, invece di complicare, la libera circolazione delle persone oggetto della direttiva.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/670/CEE, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag 21).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 22 dicembre 1999**(Causa C-505/99)**

(2000/C 79/22)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Christopher Van der Hauwaert, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo emanato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 ottobre 1997, 97/61/CE, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾ il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-495/99⁽²⁾; il termine stabilito dall'art. 2 della direttiva 97/61/CEE è scaduto il 1° luglio 1998.

⁽¹⁾ GU L 295 del 29.10.1997, pag. 35.

⁽²⁾ GU C 63 del 4.3.2000, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, presentato il 22 dicembre 1999

(Causa C-506/99)

(2000/C 79/23)

Il 22 dicembre 1999 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori António Caeiros, membro del servizio giuridico, e Manuel Desantes, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE⁽¹⁾, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, nel termine fissato all'art. 16, n. 1, primo comma, della direttiva medesima, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi degli artt. 10, primo comma, e 249, terzo comma, del Trattato CE, nonché dell'art. 16, n. 1, della direttiva 96/9/CE;
- dichiarare in subordine che la Repubblica portoghese, non avendo informato immediatamente la Commissione in ordine a tali misure, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza delle stesse disposizioni;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principale argomenti

I motivi e principali argomenti sono analoghi a quelli della causa C-495/99⁽²⁾; il termine di trasposizione fissato all'art. 16 della direttiva 96/9/CE è scaduto il 1° gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 77 del 4.3.2000, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, con sentenza 19 ottobre 1999, nella causa Denkavit Nederland B.V., 1. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2. Voedselvoorzienings- en verkoopbureau

(Causa C-507/99)

(2000/C 79/24)

Con sentenza 19 ottobre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1999, nella causa Denkavit Nederland B.V., 1. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2. Voedselvoorzienings- en verkoopbureau, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se la circostanza che i vitelli di cui trattasi rientrano nell'ordinamento comune di mercato nel settore della carne bovina implichi che il potere (asserito) delle autorità olandesi di stabilire il momento in cui i vitelli provenienti dal Regno Unito debbono essere abbattuti debba avere un fondamento nella normativa comunitaria, in violazione della quale alle autorità nazionali un siffatto potere non deriva.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l'art. 8 della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾ costituisca una base giuridica esauriente per giustificare il potere sopra descritto.
- 3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2), se altrimenti dal diritto comunitario risulti una base giuridica che giustifichi un potere quale quello sopra descritto.

⁽¹⁾ GU 1990, L 224, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 16 dicembre 1999 nella causa del Palais am Stadtpark Hotelbetriebsges.m.b.H & Co KG (recentemente Boden-Wert Grundstücksvermietungsgesellschaft m. b.H und Co Objekt Henckel von Donnersmark KEG) con sede in Vienna contro la decisione della Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland

(Causa C-508/99)

(2000/C 79/25)

Con ordinanza 16 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 1999, nella causa Palais am Stadtpark Hotelbetriebsges.m. b.H & Co KG contro Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1969, L 249 pag. 25 e ss.) in particolare l'art. 6, vadano interpretate nel senso che ad uno Stato membro è vietato riscuotere la relativa imposta sui conferimenti di un socio accomandante di una società in accomandita con fini di lucro in occasione dell'ingresso di una società a responsabilità limitata come accomandataria, qualora il capitale sociale imponibile sia già stato assoggettato prima dell'entrata in vigore della direttiva 69/335/CEE ad un'imposta quale quella di cui all'art. 33 TP 16 n. 1, lett. b) del GebG (legge sulle imposte) 1957, BGBl 629/1994.

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 dicembre 1999

(Causa C-512/99)

(2000/C 79/26)

Il 28 dicembre 1999, la Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat, e dalla signora Bettina Muttelsee-Schön, Regierungsdirektorin, ministero federale delle Finanze, Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare la decisione della Commissione 26.10.1999 — K(1999)3490 def.⁽¹⁾
2. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Fondamento giuridico erroneo: anziché fondare la sua decisione sull'art. 95, n. 5, CE, la Commissione avrebbe dovuto fare ricorso all' (ex) art. 100 A, n. 4, del Trattato CE o all'art. 95, n. 4, CE. La domanda del governo federale non poteva essere fondata se non in base ai presupposti che valevano per la presentazione della domanda. La circostanza che il governo federale abbia conseguito i vantaggi dell' (ex) art. 100 A, n. 4, vigente al momento che viene in rilievo, non può risolversi (ex) post in uno svantaggio nei suoi confronti.

L'applicazione dell' (ex) art. 100 A, n. 4, del Trattato CE sarebbe corretta anche sul piano sistematico. Tale disciplina è in stretta correlazione con l' (ex) art. 100 A, n. 1, del Trattato CE. L' (ex) art. 100 A, n. 4, del Trattato CE disciplina la possibilità, testualmente prevista, di una normativa nazionale derogativa per lo Stato membro che nel procedimento di emanazione di una misura di armonizzazione sia risultato soccombente su decisione legittimamente presa a maggioranza. Il collegamento tra le

due disposizioni previsto dal legislatore comunitario non può essere eliminato ex post facendo ricorso ad un fondamento giuridico diverso. Poiché il governo federale ha legittimamente conformato la sua esposizione dei fatti ai requisiti richiesti dall' (ex) art. 100 A, n. 4, del Trattato CE, anche la Commissione deve richiamarsi a tale disposizione come fondamento della propria decisione. La circostanza che l' (ex) art. 100 A, n. 4, del Trattato CE non ponga alcun termine alla Commissione per la risposta non può comunque avere come conseguenza che il momento della risposta dipenda soltanto dalla valutazione discrezionale della Commissione. Anche in questo caso deve trovare applicazione il principio dell'obbligo di leale collaborazione ai sensi del (nuovo) art. 10 CE [(ex) art. 5 del Trattato CE].

Vero è che l' (ex) art. 100 A, n. 4, del Trattato CE, in base alla sua formulazione letterale, vale solo per le misure di armonizzazione del Consiglio, ma, in base alla sua ratio, esso è applicabile per analogia anche alle direttive della Commissione, almeno a quelle la cui emanazione è riconducibile a votazioni in comitati di adeguamento in cui lo Stato membro proponente la domanda sia risultato soccombente a maggioranza qualificata.

In subordine: la domanda tedesca avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi dell'art. 95, n. 4. Il termine «mantenere», ivi utilizzato, va inteso nel senso che esso comprende anche provvedimenti che siano stati adottati in occasione della trasposizione delle misure di armonizzazione nell'ordinamento nazionale.

- Violazione del diritto di essere sentiti e dell'obbligo di collaborazione ai sensi dell'art. 10 CE: la Commissione ha ommesso di offrire al governo federale, con la concessione di un termine ulteriore, la possibilità di modificare la sua notifica, assieme ad un'esposizione dei fatti integrativa eventualmente necessaria.
- (In subordine) Errata valutazione delle condizioni previste all'art. 95, n. 5, CE:
 - a torto la Commissione nega l'esistenza di nuove prove scientifiche sull'effetto cancerogeno di determinate fibre minerali artificiali.
 - A torto la Commissione nega l'esistenza di un problema, che si pone in maniera specifica nella Repubblica federale di Germania. La Germania — a causa delle sue condizioni climatiche e della politica dell'ambiente che incentiva un maggior isolamento termico — ha il più elevato consumo nella Comunità europea di materiali isolanti costituiti da fibre minerali artificiali; il numero dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori domestici minacciati è quindi, verosimilmente, chiaramente superiore rispetto ad altri Stati membri.
- Errata valutazione delle prove scientifiche sulle fibre minerali artificiali: nella relazione tecnica redatta da esperti, manca, su ampie parti, ma trattazione dettagliata delle prove scientifiche addotte dalla Germania. Il comitato CSTE, al cui parere si richiama la Commissione, chiaramente non era al corrente delle valutazioni scientifiche sulle quali il governo federale aveva basato la sua domanda.

Anche se forse non esiste ancora una estrema chiarezza scientifica, è errato in diritto, da parte della Commissione, il fatto di applicare ai provvedimenti dello Stato membro requisiti più severi di quelli che quest'ultimo applica a se stesso. In ogni caso, in una situazione di incertezza generale, in cui, anche a parere della Commissione, non possono essere espresse posizioni definitive sulla pericolosità ed in cui la stessa direttiva di adeguamento prevede un'imminente verifica, allo Stato membro deve spettare un margine di valutazione in ordine alla necessità di ulteriori misure nazionali al fine di evitare rischi. Ciò è appunto il senso della riserva di sovranità di cui all'(ex) art. 100 A, n. 4, del Trattato CE e lo stesso deve valere anche in relazione all'art. 95, n. 5, CE.

- (1) Decisione della Commissione del 26 ottobre 1999 relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica federale di Germania concernenti le lane minerali in deroga alla direttiva 97/69/CE recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Domande di pronuncia pregiudiziale presentate con ordinanze dell'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria) 22. 12. 1999 nei procedimenti di appello tra le parti: il signor Hans Reisch e altri 28 cittadini, il sindaco di Salisburgo, il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo e la Grundverkehrslandeskommission del Land di Salisburgo

(Cause C-515/99 e da C-519/99 a C-540/99)

(2000/C 79/27)

Nei procedimenti di appello tra le parti: il signor Hans Reisch e altri 28 cittadini, il sindaco di Salisburgo, il delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo e la Grundverkehrslandeskommission del Land di Salisburgo, l'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo (Austria), con ordinanze 22 dicembre 1999 pervenute nella cancelleria della Corte il 30 dicembre 1999, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione pregiudiziale seguente:

Se le disposizioni degli artt. 56 e ss. del Trattato CE vadano interpretate nel senso che ostano

- all'applicazione degli artt. da 12 a 14 (cause da C-519/99 a C-526/99)
- all'applicazione degli artt. 12, 36 e 43 (cause C-515/99 e da C-527/99 a C-540/99)

del Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997 nella versione di cui al LGBl. n. 11/1999, a norma dei quali chi intende acquistare un'area edificabile nel Land di Salisburgo deve sottoporre l'acquisto ad una procedura di denuncia o di autorizzazione, e che, pertanto, nella presente fattispecie l'acquirente è stato leso in una libertà fondamentale garantita da norme giuridiche dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Quinta Sezione della Commissione tributaria di secondo grado quale organo della direzione dell'Amministrazione Finanziaria regionale competente per i Länder di Vienna, Niederösterreich e Burgenland, con ordinanza 2 dicembre 1999, nella causa Walter Schmid contro la nona, diciottesima e diciannovesima circoscrizione dell'Amministrazione Finanziaria di Vienna

(Causa C-516/99)

(2000/C 79/28)

Con ordinanza 2 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 dicembre 1999, nella causa Walter Schmid contro la nona, diciottesima e diciannovesima circoscrizione dell'Amministrazione Finanziaria di Vienna, la Quinta Sezione della Commissione tributaria di secondo grado quale organo della direzione dell'Amministrazione Finanziaria regionale competente per i Länder di Vienna, Niederösterreich e Burgenland ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le disposizioni di cui all'art. 73b, primo comma, nel combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 73d, n. 1, lett. a) e b), e n. 3, del Trattato CE [ora art. 56, primo comma, nel combinato disposto all'art. 58, n. 1, lett. a) e b), e n. 3, CE] ostino ad una disciplina, del genere di quella contenuta nell'art. 97, EStG 1988 (legge in materia di imposte sui redditi), BGBl 1988/400, nel testo pubblicato in BGBl 1996/797, ai sensi della quale (in base al disposto di cui al paragrafo 1, primo comma, n. 1, lett. C), dell'Endbesteuerungsgesetzes (legge sulla tassazione complessiva, BGBl 1993/11), la tassazione complessiva dei dividendi, interessi ed altri redditi derivanti da azioni estere è esclusa, ove l'aliquota della ritenuta fiscale applicabile alle azioni nazionali ammonta al 25 % e quella applicabile azioni estere può ammontare sino al 50 %.
- 2) Se le disposizioni di cui all'art. 73b, primo comma, del combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 73d, n. 1, lett. a) e b), e n. 3, del Trattato CE [ora art. 56, primo comma, nel combinato disposto all'art. 58, n. 1, lett. a) e b), e n. 3, CE] ostino ad una disciplina, del genere di quella contenuta nel paragrafo 37, primo e quarto comma, EStG 1988, in BGBl 1988/400, a termini della quale gli utili di qualsiasi genere derivanti da partecipazioni a società di capitali nazionali costituite da quote societarie beneficiano di un'agevolazione consistente nell'applicazione di un'aliquota fiscale media applicata sulla metà dell'intero reddito, mentre gli utili di qualsiasi genere derivante da una partecipazione a società di capitali con sede e direzione in un altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo non godono di tale beneficio.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht, con ordinanza 20 ottobre 1999, nel procedimento di ricorso promosso da Merz & Krell GmbH & Co.

(Causa C-517/99)

(2000/C 79/29)

Con ordinanza 20 ottobre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 dicembre 1999, nel procedimento di ricorso promosso da Merz & Krell GmbH & Co., il Bundespatentgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 3, n. 1, lett. d), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE⁽¹⁾ sul ravvicinamento delle legislazioni dei Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba, nonostante la sua formulazione contraria, essere interpretato restrittivamente nel senso che vengano interessati dai motivi di preclusione della registrazione come marchi soltanto i segni o le indicazioni che descrivano direttamente i prodotti e servizi concretamente dichiarati per la registrazione o le loro qualità o caratteristiche sostanziali, o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che, oltre ai "segni comuni" e alle definizioni generiche, vadano altresì esclusi dalla registrazione come marchi quei segni o quelle indicazioni che, nell'uso comune del linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio, siano divenuti consueti nell'ambito del settore considerato o di un settore analogo in quanto slogan commerciali, riferimenti alla qualità, esortazioni all'acquisto, e così via, senza descrivere direttamente qualità concrete dei prodotti e dei servizi dichiarati».

(¹) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 16 dicembre 1999 nella causa A.S.A. Abfall Service AG contro la decisione del Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministro federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia)

(Causa C-6/00)

(2000/C 79/30)

Con ordinanza 16 dicembre 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 gennaio 2000, nella causa A.S.A. Abfall Service AG contro la decisione del Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministero federale dell'ambiente, della gioventù e della famiglia) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se spetti all'autorità competente di spedizione, ai sensi del regolamento n. 259/93⁽¹⁾, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (in prosieguo: il «regolamento n. 259/93»), verificare l'esattezza del ritenuto indicato dal notificatore, ai sensi del-

l'art. 6, n. 5, quinto trattino, del regolamento medesimo, della destinazione dei rifiuti da spedire ad un determinato procedimento di recupero ai sensi dall'allegato II B) della direttiva 75/442/CE⁽²⁾, vietando — in caso d'inesatto riferimento — la spedizione stessa.

2. Se l'autorità competente di spedizione possa far valere — unicamente nella motivazione dell'obiezione sollevata avverso la spedizione dei rifiuti, secondo cui la programmata spedizione dei rifiuti verrebbe effettuata, contrariamente a quanto indicato dal notificatore sul documento d'accompagnamento, non a fini di recupero bensì di smaltimento — il motivo di opposizione contemplato dall'art. 7, n. 4, lett. a), quinto trattino del regolamento n. 259/93.

3. In caso di soluzione negativa della questione sub 2:

A quali disposizioni del regolamento n. 259/93 o altre disposizioni di diritto comunitario possa richiamarsi l'autorità competente di spedizione ai fini del diniego di spedizione di rifiuti, quando la spedizione stessa, contrariamente a quanto indicato dal notificatore, venga effettuata non ai fini di recupero, bensì ai fini di smaltimento.

4. Se ogni sistemazione di rifiuti in una miniera debba essere considerata, indipendentemente dalle concrete circostanze della sistemazione, quale smaltimento di rifiuti ai sensi del regolamento n. 259/93 nel combinato disposto con l'allegato II/A della direttiva 75/242/CEE (procedimento D12).

5. In caso di soluzione negativa alla questione sub 4:

Quali siano i criteri in base ai quali debba procedersi al riferimento ai procedimenti indicati nell'allegato II della direttiva 75/442/CEE.

(¹) GU 1993, L 030, pag. 1.

(²) GU 1975, L 194, pag. 39.

Ricorso del 13 gennaio 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-10/00)

(2000/C 79/31)

Il 13 gennaio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Enrico Traversa e Hans Peter Hartvig, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) accertare che, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di Lire 29 223 322 226 e non avendo versato gli interessi di mora su tale importo a partire dal 1° gennaio 1996, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalle disposizioni comunitarie relative alle risorse proprie;
- b) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione e la Repubblica Italiana hanno convenuto che i dazi relativi alle importazioni in Italia di merci provenienti da paesi terzi a destinazione di San Marino nel periodo 1.1.1979-30.11.1992 (vale a dire prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale di commercio e unione doganale tra la Comunità e San Marino del 16.12.1991⁽¹⁾), non costituivano risorse proprie della Comunità in considerazione della sovranità della Repubblica di San Marino e della sua non adesione alla Comunità. Si è convenuto inoltre che occorreva distinguere esattamente i dazi spettanti a San Marino rispetto ai dazi riscossi dall'Italia che costituivano risorse proprie comunitarie e che, per garantire la salvaguardia degli interessi finanziari comunitari, tale distinzione non poteva essere fatta unilateralmente dall'Italia senza l'accordo della Commissione. Non si è invece raggiunto un accordo in relazione al metodo da impiegare per determinare i dazi spettanti a San Marino; l'Italia ha pertanto indebitamente ridotto le risorse proprie dovute alla Comunità effettuando, senza il preliminare accordo della Commissione, delle detrazioni sulla base di un metodo contestato da quest'ultima.

Secondo la Commissione, l'Italia, continuando ad effettuare detrazioni unilaterali dai suoi versamenti di risorse proprie senza l'accordo della Commissione e senza dare seguito alla richiesta di quest'ultima di giustificare tali detrazioni, con il rischio che le risorse proprie della Comunità subissero un'indebita diminuzione, aveva violato gli obblighi ad essa imposti dal trattato.

Di conseguenza la Commissione aveva chiesto al governo italiano di mettere a disposizione della Commissione l'importo di Lit. 29 223 322 226 e di versare alla Commissione gli interessi di mora su detto importo, a decorrere dal 1° gennaio 1996, data a partire dalla quale tali interessi erano dovuti in considerazione del mancato versamento della somma, e fino al momento della messa a disposizione di quest'ultima.

Non avendo messo il suddetto importo a disposizione della Commissione e non avendo versato gli interessi di mora su tale importo la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalle disposizioni comunitarie relative alle risorse proprie.

Ricorso del 18 gennaio 2000 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-14/00)

(2000/C 79/32)

Il 18 gennaio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del suo servizio giuridico, e dal sig. Giacinto Bisogni magistrato di appello messo a disposizione dello stesso servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliati presso il sig. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, la Repubblica italiana vietando che i prodotti di cioccolato contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao, fabbricati legalmente negli Stati membri che autorizzano l'aggiunta di tali sostanze, possano essere commercializzati in Italia con la denominazione con cui sono commercializzati nello Stato di provenienza ed imponendo che tali prodotti possano essere commercializzati solo a condizione che rechino la denominazione «surrogato di cioccolato» è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù dell'articolo 28 del Trattato.
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Una circolare ministeriale adottata in data 15 marzo 1996 stabilisce che i prodotti di cioccolato originari del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca contenenti sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao possono essere commercializzati in Italia soltanto con la denominazione di «surrogato di cioccolato».

I prodotti di cioccolato di cui si tratta sono prodotti legalmente fabbricati negli Stati membri che consentono l'aggiunta di sostanze grasse vegetali e che rispettano i requisiti di fabbricazione prescritti dalla direttiva 73/241/CEE⁽¹⁾ relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Tali prodotti devono poter circolare liberamente all'interno della Comunità.

Le autorità italiane deducono che le disposizioni nazionali di cui trattasi, non vietano l'accesso al mercato italiano dei prodotti in questione, ma consentono di modificare la loro denominazione per i motivi di tutela del consumatore.

⁽¹⁾ GU L 359, del 9.12.1992, pag. 14.

Secondo la Commissione non si può affermare che la sola presenza di sostanze grasse vegetali alteri la natura del prodotto al punto che la denominazione «cioccolato» possa creare confusione circa le caratteristiche essenziali del prodotto stesso.

L'imposizione di un mutamento della denominazione (peggiorativa) del prodotto deve essere esclusa in quanto essa pregiudica fortemente la riconoscibilità del prodotto all'interno di una categoria cui ha diritto di appartenere. Come tale si rivela una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito della informazione dei consumatori.

(¹) Direttiva del Consiglio del 24.07.1973; GU L 228 del 16.08.1973, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif di Lilla (Quarta Sezione), con sentenza 6 gennaio 2000, nella causa Société Cibo Participations contro Direttore regionale delle imposte del dipartimento Nord-Pas de Calais

(Causa C-16/00)

(2000/C 79/33)

Con sentenza 6 gennaio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 2000, nella causa Société Cibo Participations contro Direttore regionale delle imposte del dipartimento Nord-Pas de Calais, il Tribunal administratif di Lilla (Quarta Sezione), ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Quale sia il criterio da seguire per la definizione dell'interferenza. Se esso possa essere costituito in particolare dall'esistenza di prestazioni retribuite, o dall'animazione di un gruppo da parte di una holding, oppure dalla gestione di fatto, che esclude qualsiasi indipendenza della controllata, ovvero da qualsiasi altro elemento.
2. In caso d'interferenza, se la percezione di dividendi esuli dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per un motivo diverso dall'attività economica, in quanto non costituisce il corrispettivo di un'operazione di fornitura di beni o di prestazione di servizi,
 - ovvero, tenuto conto del fatto che le spese vengono sostenute per l'acquisto di azioni avente come oggetto diretto la partecipazione ad attività economiche, se la percezione di dividendi rientri nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto e, in tal caso, se essa sia esentata dall'art. 13, parte B, lett. d), punto 1, della sesta direttiva(¹) o soggetta ad imposta.
3. Nel caso in cui la percezione di dividendi esuli dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, quali ne siano le conseguenze sulla questione dei diritti a detrazione:
 - se sia assolutamente escluso il diritto a detrazione dell'imposta relativa alle spese sostenute per l'acquisto di azioni, dato che non concorrono ad alcuna operazione soggetta ad imposta,

— oppure se la detrazione debba essere ammessa trattandosi di spese generali.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Asti — Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con ordinanza 17 dicembre 1999, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Maurizio Perino

(Causa C-18/00)

(2000/C 79/34)

Con ordinanza 17 dicembre 1999, pervenuta nella Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 20 gennaio 2000, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di Maurizio Perino, il Tribunale di Asti ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se la direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991 n. 91/156/CEE(¹) ammetta l'esecuzione della fase della messa in riserva di rifiuti per sottoporli, oltre che a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 nell'allegato IIB, anche ad altra autonoma fase di messa in riserva dei rifiuti medesimi oppure se la direttiva imponga al soggetto che esegua la fase della messa in riserva di rifiuti di conferirli esclusivamente ad un soggetto che effettui le operazioni di recupero degli stessi.

(¹) Direttiva 91/156/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, G.U. L 78, del 26.3.91, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Scozia, con ordinanza 11 gennaio 2000, nella causa Booker Aquaculture Limited, operante nel commercio con la ditta Marine Harvest McConnell contro Scottish Ministers

(Causa C-20/00)

(2000/C 79/35)

Con ordinanza 11 gennaio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2000, nella causa Booker Aquaculture Limited, operante nel commercio con la ditta Marine Harvest McConnell contro Scottish Ministers, la Court of Session, Scozia, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Nel caso in cui uno Stato membro adotti, nell'adempimento dell'obbligo sancito dalla direttiva 93/53/CEE(¹) di

disporre misure di controllo dirette a far fronte ad un'epidemia di cui all'allegato II in un'azienda riconosciuta ovvero in una zona riconosciuta, misure di ordine interno dalla cui applicazione derivi la distruzione o l'abbattimento di pesci, se i principi del diritto comunitario relativi alla tutela dei diritti fondamentali e, in particolare, del diritto di proprietà debbano essere interpretati nel senso che impongano allo Stato membro medesimo l'obbligo di prevedere la corresponsione di un indennizzo

- a) a favore del proprietario dei pesci distrutti; e
 - b) al proprietario dei pesci cui venga ingiunto il loro immediato abbattimento, cosicché questi debba immediatamente procedere alla loro vendita.
- 2) Nel caso in cui gli Stati membri siano obbligati a prevedere un indennizzo, in base a quali criteri il giudice nazionale debba stabilire se i provvedimenti disposti siano compatibili con i diritti fondamentali, in particolare con il diritto di proprietà, diritti riconosciuti dalla Corte e garantiti, in particolare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
- 3) In particolare, se tali criteri impongano che i provvedimenti distinguano tra l'ipotesi in cui l'epidemia sia imputabile a colpa del proprietario dei pesci interessati e l'ipotesi in cui non sussista alcuna colpa del medesimo.

(1) Direttiva del Consiglio 24 giugno 1993, 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Massa, con ordinanza 8 ottobre 1999, nella causa dinanzi ad esso pendente tra il sig. Hamadeh Adnan e la Società Fiat Sava SpA

(Causa C-21/00)

(2000/C 79/36)

Con ordinanza 8 ottobre 1999, pervenuta nella Cancelleria della Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 24 gennaio 2000, nella causa dinanzi ad esso pendente tra il sig. Hamadeh Adnan e la Società Fiat Sava SpA, l'Ufficio del Giudice di Pace di Massa ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità Europee una questione pregiudiziale

Sulla validità ed efficacia della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE⁽¹⁾, nel territorio italiano tenuto conto del mancato recepimento tempestivo da parte di questo Stato alla data 9.03.95 di perfezionamento dell'atto di fidejussione sottoscritto dall'opponente nella presente causa.

(1) Direttiva concernente clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, del 21.04.1993, pag. 29).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 27 gennaio 2000

(Causa C-22/00)

(2000/C 79/37)

Il 27 gennaio 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti per trasporre in modo completo e corretto l'art. 7, secondo trattino, della direttiva 87/217/CEE⁽¹⁾, l'Irlanda non si è conformata alla stessa direttiva;
- condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE (ex art. 189 del Trattato CE), ai sensi del quale la direttiva vincola ogni Stato membro, per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di osservare il termine di recepimento stabilito nella direttiva. Tale termine è scaduto il 31 dicembre 1988 senza che l'Irlanda abbia emanato le disposizioni necessarie per trasporre in modo completo e corretto l'art. 7, secondo trattino, della direttiva, menzionata nelle conclusioni della Commissione.

(1) Direttiva del Consiglio 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto (GU L 85 del 28.3.1987, pag. 40).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto l'8 febbraio 2000

(Causa C-33/00)

(2000/C 79/38)

L'8 febbraio 2000, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 30 novembre 1998, 98/90/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della stessa direttiva;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE (ex articolo 189 del Trattato CE) ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di osservare i termini di recepimento stabiliti nelle direttive. Tale termine è scaduto il 31 dicembre 1998 senza che il Regno del Belgio abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 337 del 12.12.1998, pag. 29.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto l'8 febbraio 2000

(Causa C-34/00)

(2000/C 79/39)

L'8 febbraio 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 2 ottobre 1998, 98/77/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore ⁽¹⁾ ovvero, comunque, non comunicando le suddette disposizioni alla Commissione, il Regno del Belgio

è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della suddetta direttiva;

- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE (ex articolo 189 del Trattato CE) ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per gli Stati membri di osservare i termini di recepimento stabiliti nelle direttive. Tale termine è scaduto il 31 dicembre 1998, senza che il Regno del Belgio abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34.

Cancellazione dal ruolo della causa C-204/99 ⁽¹⁾

(2000/C 79/40)

Con ordinanza 18 novembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-204/99: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU C 226 del 7.8.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-317/98 ⁽¹⁾

(2000/C 79/41)

Con ordinanza 25 novembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-317/98: [domanda di pronuncia pregiudiziale del Pretore di Udine (Pretura di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli)]: Procuratore della Repubblica contro Claudio Chiarotti e Antonino Chillemi.

⁽¹⁾ GU C 327 del 24.10.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa C-337/99⁽¹⁾

(2000/C 79/42)

Con ordinanza 9 dicembre 1999, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-337/99: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.

⁽¹⁾ GU C 314 del 30.10.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-436/99 P⁽¹⁾

(2000/C 79/45)

Con ordinanza 13 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-436/99 P: Karl Meyer contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 34 del 5.2.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-115/99⁽¹⁾

(2000/C 79/43)

Con ordinanza 12 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-115/99: Regno di Svezia contro Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 188 del 3.7.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-252/98⁽¹⁾

(2000/C 79/46)

Con ordinanza 18 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-252/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 278 del 5.9.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa C-461/98⁽¹⁾

(2000/C 79/44)

Con ordinanza 13 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-461/98: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria.

⁽¹⁾ GU C 48 del 20.2.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa C-272/99⁽¹⁾

(2000/C 79/47)

Con ordinanza 19 gennaio 2000, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-272/99: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

⁽¹⁾ GU C 281 del 2.10.1999.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

15 dicembre 1999

nei procedimenti riuniti T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

(Aiuti concessi da uno Stato — Compensazione degli svantaggi economici determinati dalla divisione della Germania — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro — Sviluppo economico regionale — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore automobilistico)

(2000/C 79/48)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nei procedimenti riuniti T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen, rappresentato dagli avv.ti Karl Pfeiffer e Jochim Sedemund, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue, e Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH, con sede rispettivamente in Wolfsburg e in Mosel (Germania), rappresentate dagli avv.ti Michael Schütte, del foro di Berlino, e Martina Maier, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Bonn e Schmitt, 62, avenue Guillaume, sostenuti da Repubblica federale di Germania (agenti: inizialmente signor Ernst Röder, quindi signori Wolf-Dieter Plessing, Thomas Oppermann), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: inizialmente signori Paul Nemitz e Anders Jessen, quindi signori Nemitz, Hans-Jürgen Rabe, Georg Berrisch e Marco Nuñez Müller), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: signor John Collins e signora Sarah Moore), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz (GU L 308, pag. 46), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai signori A. Potocki, presidente, K. Lenaerts, C.W. Bellamy, J. Azizi e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 15 dicembre 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Si dà atto ai ricorrenti nella causa T-143/96 della loro rinuncia al ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento dell'art. 2, primo trattino, della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz.

2) I ricorsi sono respinti per il resto.

3) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla convenuta, escluse le spese causate alla Commissione dall'intervento della Repubblica federale di Germania. la Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione a causa del suo intervento. Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 336 del 9.11.1996.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

27 gennaio 2000

nella causa T-256/97, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾

[Procedura antidumping — Associazione di consumatori — Diniego di riconoscimento dello status di parte interessata — Accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT del 1994 — Artt. 6, n. 7, e 21 del regolamento (CE) n. 384/96]

(2000/C 79/49)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-256/97, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), con sede a Bruxelles, con l'avv. Bernard O'Connor, solicitor, assistito dall'avv. Bonifacio García Porras, del foro di Salamanca, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, Avenue Marie-Adélaïde, sostenuta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agenti: signora Michelle Ewing e signor David Anderson), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Viktor Kreuschitz e Nicholas Khan), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del 18 luglio 1997 con cui la Commissione, nell'ambito del procedimento da cui è scaturita l'adozione del proprio regolamento (CE) 7 aprile 1998, n. 773, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia (GU L 111, pag. 19), ha negato al ricorrente il riconoscimento dello status di parte interessata ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas, dalla signora P. Lindh, dai signori J. Pirrung e Vilaras, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato, il 27 gennaio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *la decisione della Commissione 18 luglio 1997, con cui è stato negato al ricorrente il riconoscimento dello status di parte interessate nell'ambito del procedimento che ha condotto all'emanazione del regolamento della stessa Commissione (CE) 7 aprile 1998, n. 773 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tessuto di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *la Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell'ambito della domanda di non luogo a statuire.*
- 4) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 7, del 10.1.1997.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

18 gennaio 2000

nella causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan BV contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(Ricorso d'annullamento — Importazioni di pollame — Art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 — Decisione della Commissione di diniego del rimborso di prelievi agricoli — Abrogazione di decisione — «Dichiarazione relativa alla pratica» — Liceità — Legittimo affidamento — Certezza del diritto — Errori manifesti di valutazione — Obbligo di motivazione)

(2000/C 79/50)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv. ti Pierre Bos, Jasper helder e Marco Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Hendrik van Lier en Jules Stuyck), avente ad oggetto una domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 22 luglio 1997, C (97) 2331, contenente diniego di accoglimento di una domanda, presentata dal Regno dei Paesi Bassi, di rimborso di prelievi agricoli a favore della ricorrente, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori J.D. Cooke,

presidente, R. García-Valdecasas e signora P. Lindh, giudici, ha pronunciato, il 18 gennaio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sosterrà tutte le spese.*

(¹) GU C 7, del 10.1.98.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

26 gennaio 2000

nella causa T-86/98, Dimitrios Gouloussis contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(Dipendenti — Promozione — Posti di grado A2 — Ricorso di annullamento)

(2000/C 79/51)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa T-86/98, Dimitrios Gouloussis, dipendente della Commissione, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Eleni Metaxaki e Panayotis Giatagantzidis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Catherine Thill-Kamitaki, 4, rue de l'Avenir, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signor Gianluigi Valsesia, Julian Currall e Paraskevas Anestis), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della di nominare il signor Antonio Caeiro consigliere giuridico principale della Commissione, della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente per quello stesso posto, nonché della decisione implicita di rigetto opposta dalla Commissione al reclamo del ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori A. Potocki, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: A. Mair, amministratore, ha pronunciato il 26 gennaio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(¹) GU C 327 del 24.10.98.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**12 gennaio 2000**

nella causa T-19/99, DKV Deutsche Krankenversicherung AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Vocabolo Companyline — Impedimento assoluto alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2000/C 79/52)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-19/99, DKV Deutsche Krankenversicherung AG, società con sede in Colonia (Germania), rappresentata dall'avv. Stephan von Petersdorff-Campen, del foro di Mannheim e di Karlsruhe, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: signori Alexander von Mühlendahl e Detlef Schennen), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 18 novembre 1998 (procedimento R72/1998-1), notificata alla ricorrente il 19 novembre 1998, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal signor R.M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici, cancelliere: A. Mair, amministratore, il 12 gennaio 2000 ha pronunciato una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 86 del 27.3.99.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**13 dicembre 1999**

nella causa T-268/94, Tyco Toys (UK) Ltd e a. contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Politica commerciale comune — Regolamenti (CE) nn. 519/94 e 747/94 — Contingenti d'importazione su taluni giocattoli provenienti dalla Repubblica popolare cinese — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2000/C 79/53)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-268/94, Tyco Toys (UK) Ltd, Matchbox Toys (UK) Ltd e Matchbox Collectibles Ltd, con sede in Rugby

(Regno Unito), Tyco Distribution Europe NV e Tyco Manufacturing Europe Inc, con sede in Saint-Nicolas (Belgio), Matchbox Spielwaren e Matchbox Collectibles GmbH, con sede in Hösbach (Germania), Tyco Toys France SA, con sede in Saint-Germain-en-Laye (Francia), Tyco Toys España SA, con sede in Sant Just Desvern (Spagna), Tyco Toys Deutschland GmbH, con sede in Nuremberg (Germania), Playtime Toys (UK) Ltd, con sede in Marlow (Regno Unito), con l'avv. Charles-Étienne Gudin, del foro di Hauts-de-Seine, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Faltz e associati, 6, rue Heinrich Heine, sostenute da Toys Manufacturers of Europe, associazione di diritto belga, con sede in Bruxelles, con l'avv. Hugues Calvet, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Aloyse May, 31, Grand-rue, e da Hasbro UK Ltd, con sede in Uxbridge, Middlesex (Regno Unito), inizialmente con l'avv. Jacques H.J. Bourgeois, in seguito con l'avv. Jacques Ghysbrecht, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti De Bandt, Van Hecke, Lagae e Losch, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Patrick Hetsch e Marc de Pauw) e Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Bjarne Hoff-Nielsen e Guus Houttuin), sostenuti da Regno di Spagna (agenti: inizialmente, signor Alberto Navarro González, e signora Gloria Calvo Díaz, in seguito signor Navarro González e signora Rosario Silva de Lapuerta), avente ad oggetto da un lato, la domanda diretta all'annullamento dell'art. 1 dei regolamenti (CEE) della Commissione 29 aprile e 30 maggio 1994, nn. 1012 e 1225, che stabiliscono rispettivamente i quantitativi attribuiti agli importatori tradizionali ed agli importatori non tradizionali, a titolo dei contingenti quantitativi applicabili per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 111, pag. 100, e GU L 136, pag. 40), nonché alla dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), e dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 30 marzo 1994, n. 747, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 87, pag. 83), e, dall'altro, la domanda di risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti in seguito all'applicazione delle disposizioni impugnate, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata), composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, C.W. Bellamy, dalla signora P. Lindh, dai signori J.D. Cooke e M. Vilaras, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 13 dicembre 1999, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e, in solido, le spese della Commissione e del Consiglio.
- 3) Il Regno di Spagna, Toys Manufacturers of Europe e Hasbro UK Ltd sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 254 del 10.9.1994.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**27 gennaio 2000****nella causa T-49/97, TAT European Airlines SA contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

(«Aiuti di Stato — Trasporti aerei — Autorizzazione di un aiuto da pagare in tre quote — Ricorso rivolto contro la decisione che autorizza il versamento della terza quota — Adozione di una nuova decisione di autorizzazione dell'aiuto in esecuzione di una sentenza di annullamento — Non luogo a provvedere — Condizioni»)

(2000/C 79/54)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-49/97, TAT European Airlines SA, con sede a Tours (Francia), rappresentata dal signor Romano Subiotto, solicitor, dagli avv.tti Robbert Snelders, del foro di Bruxelles, e Stéphanie Hallouët, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss e Prussen, 15 côte d'Eich, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Nicholas Khan e Ami Barav), sostenuta da Repubblica francese (agenti: signora Kareen Rispal-Bellanger e signor Frédéric Million) e Compagnie nationale Air France, con sede a Parigi, rappresentata dagli avv.ti Olivier d'Ormesson e Anne Wachsmann, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Katia Manhaeve, 58, rue Charles Martel, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 luglio 1996 che autorizza il versamento della terza quota dell'aiuto alla ristrutturazione di Air France (GU C 374, pag. 9), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai signori J. Pirrung, presidente, J. Azizi, A. Potocki, M. Jaeger e Q.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 27 gennaio 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non occorre statuire sul ricorso.*
- 2) *La Commissione sopporterà le proprie spese e un terzo di quelle sostenute dalla ricorrente. Quest'ultima sopporterà due terzi delle proprie spese.*
- 3) *Ciascun interveniente sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 142 del 10.5.1997.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**26 novembre 1999****nella causa T-253/97, Kurt Giegerich contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

(Dipendenti — Diniego di promozione — Ricorso d'annullamento e di risarcimento danni — Manifesta irricevibilità)

(2000/C 79/55)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento T-253/97, Kurt Giegerich, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, residente in Osmate (Italia), con gli avvocati Bernd Potthast, Hans-Josef Rüber e Albert Potthast, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora Christine Berardis-Kayser e signor Bertrand Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 18 ottobre 1996, che respinge esplicitamente la domanda di promozione del ricorrente, nonché il risarcimento dei danni, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 26 novembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 55 del 20.2.1998.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**24 novembre 1999****nella causa T-109/98, A.V.M. contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾**

(Dipendenti — Termini di ricorso — Rilevanza di una richiesta di gratuito patrocinio — Irricevibilità)

(2000/C 79/56)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-109/98, A.V.M., dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv.to Olivier Eben, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Jean Tonnar, 29, rue du Fossé, Esch/Alzette, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Julian Currall), avente ad oggetto il

ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 10 ottobre 1997 con cui è stata inflitta al ricorrente, per violazione degli obblighi sanciti dallo statuto, la sanzione della retrocessione dal grado D 1, scatto 8, al grado D 2, scatto 8, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dal signore R. García-Valdecasas, presidente, signora P. Lindh e signor J.D. Cooke, giudici, cancelliere: signor H. Jung, ha emesso il 24 novembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
- 2) *Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 312 del 10.10.98.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 dicembre 1999

nella causa T-161/98, Henri de Compte contro Parlamento europeo (¹)

(Dipendenti — Annullamento di una decisione disciplinare — Ricorso manifestamente irricevibile — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)

(2000/C 79/57)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-161/98, Henri de Compte, ex dipendente del Parlamento europeo, residente in Longeville-lès-Metz (Francia), con l'avv. Henri Ferretti, del foro di Thionville, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. André Lutgen, 1, rue J.P. Brasseur, contro Parlamento europeo, (agenti: signori Manfred Peter, Yannis Pantalis e Denis Waelbroeck), avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione del presidente del Parlamento europeo del 18 gennaio 1998, che infligge al ricorrente una sanzione di retrocessione dal grado A3, ottavo scatto, al grado A7, sesto scatto, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R.M. Moura Ramos, e P. Mengozzi, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso, l'8 dicembre 1999, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 378 del 5.12.1998.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

23 novembre 1999

nella causa T-173/98 Unión de Pequeños Agricultores contro Consiglio dell'Unione europea (¹)

(«Irricevibilità manifesta»)

(2000/C 79/58)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores, con sede in Madrid, con gli avv.ti Javier Ledesma Bartret e José M^a Jiménez Laiglesia y de Ofiate, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora Concepción Llasser Moyano, 22, rue Wenkelhiel, Dalheim, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: signori Ignacio Díez Parra e Antonio Tanca), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU L 210, pag. 32), il Tribunale (Terza Sezione) composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 23 novembre 1999, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.*
- 3) *La Diputación Provincial de Jaén, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, il Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía e la Commissione sopporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 71 del 13.3.1999.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 dicembre 1999

nella causa T-79/99, Euro-Lex European Law Expertise GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (¹)

(«Marchio comunitario — Patrocinio esercitato da un avvocato che è amministratore della parte ricorrente — Irricevibilità»)

(2000/C 79/59)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-79/99, Euro-Lex European Law Expertise GmbH, con sede in Emmerich (Germania), con l'avv. Eckhard Benkelberg, del foro di Emmerich e Kleve, con domicilio eletto in

Lussemburgo presso lo studio legale Falz e Kremer, 6, rue Heinrich Heine, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (agenti: signori Detlef Schennen e Emmanuel Joly), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 gennaio 1999 (pratica R 114/1998-1), notificata alla ricorrente in data 1° febbraio 1999, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai signori J. Pirrung, presidente, A. Potocki e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso l'8 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° dicembre 1999

nella causa T-81/99, Lily Karoline Schuerer contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Dipendente — Pensione — Coefficiente correttore — Cambio della capitale di uno Stato membro — Irricevibilità manifesta — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto)

(2000/C 79/60)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-81/99, Lily Karoline Schuerer, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Hermann J. Winzen, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Marco Steil, 12, rue d'Anvers, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Gianluigi Valsesia e Bertrand Wägenbaur), avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni per un importo di DEM 17 677,57, più interessi, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 1° dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, respinto in quanto manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.*

- 2) *Non occorre statuire sull'istanza d'intervento del Consiglio.*
- 3) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*
- 4) *Il Consiglio, che ha presentato istanza d'intervento, sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 160 del 5.6.1999.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

7 dicembre 1999

nella causa T-108/99, Gemma Reggimenti contro Parlamento europeo (¹)

(Dipendenti — Ricorso — Termini — Ordine pubblico — Distinzione tra reclamo e domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto — Rigetto del reclamo — Ricorso tardivo — Irricevibilità)

(2000/C 79/61)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-108/99, Gemma Reggimenti, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bruxelles, con l'avv. Claudine Junion, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora Christine Nabozny, 3, rue Mathias Tresch, contro Parlamento europeo (agenti: signori Hannu von Hertzen e Yannis Pantis), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 18 giugno 1998 con cui il Parlamento nega il versamento, per conto e in nome della ricorrente, degli assegni familiari, ai quali le dà diritto suo figlio, a terzi aventi la custodia di quest'ultimo, per il periodo 29 agosto — 31 dicembre 1997, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso il 7 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 226 del 7.8.1999.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**6 dicembre 1999****nella causa T-178/99, Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder contro Commissione delle Comunità europee⁽¹⁾****(«Trasparenza — Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione — Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto — Decisione che nega l'accesso a documenti — Revoca dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)**

(2000/C 79/62)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-178/99, Sonia Marion Elder e Robert Dale Elder, residenti in Dundee, Scozia (Regno Unito), rappresentati dal signor M. Scott Crosby, solicitor, 9, rond-point Schuman, Bruxelles, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Ulrich Wölker e Xavier Lewis), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 8 giugno 1999, che ha negato ai ricorrenti l'accesso ai verbali del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy e M. Vilaras, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 6 dicembre 1999 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione sopporterà la totalità delle spese.*

⁽¹⁾ GU C 281 del 2.10.1999.

Ricorso della Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica e Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 novembre 1999

(Causa T-319/99)

(2000/C 79/63)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 10 novembre 1999, la Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica e Dental (FENIN) con sede in Madrid rappresentata dagli avv.ti D. Ramón García-Gallardo e D. Gerard Pérez Olmo, dei fori di Madrid e

Barcelona, rispettivamente e che esercitano a Bruxelles, Square de Meeûs, n. 19 ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della Commissione 26 agosto 1999 (SG (99) D/7040);
- condannare la Commissione europea a pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente della presente causa è una federazione spagnola che raggruppa la totalità delle imprese produttrici, importatrici e distributrici di prodotti sanitari in Spagna. La caratteristica comune di tutte queste imprese è che forniscono prodotti sanitari a tutti i centri sanitari spagnoli, sia pubblici sia privati.

La ricorrente impugna la decisione con cui la Commissione ha archiviato la denuncia da essa presentata relativa a presunti abusi di posizione dominante degli enti gestori del sistema nazionale sanitario (SNS), principalmente motivati con i ritardi nei pagamenti ai fornitori di prodotti sanitari. Nella denuncia, la ricorrente segnalava anche altri abusi, quali la richiesta di prestazioni supplementari senza alcun rapporto con l'oggetto del contratto e l'imposizione di prezzi massimi di acquisto a danno dello sviluppo tecnico del settore.

Si mette in evidenza al riguardo che la vendita al SNS delle imprese associate nella FENIN rappresentano più dell'80 % del suo volume di affari, il che conferisce al SNS una posizione dominante come acquirente.

A sostegno delle sue affermazioni la ricorrente fa valere:

- La violazione dei diritti della difesa che, a suo parere presuppone il non aver avviato l'indagine corrispondente dopo un'analisi approfondita della denuncia presentata;
- L'esistenza, nel caso di specie, di un errore manifesto nella valutazione di elementi di fatto e di diritto rilevanti, specialmente per quanto riguarda il carattere di attività economica della gestione del servizio pubblico della sicurezza sociale. Si afferma al riguardo che la convenuta ha giudicato erroneamente i presupposti per l'applicazione degli artt. 82 e 86 del Trattato partendo da un'interpretazione erronea della sentenza pronunciata nelle cause riunite C-159 e 160/91 Poucet & Pistre⁽¹⁾, che non tiene in conto altri sviluppi giurisprudenziali più recenti che applicano il criterio funzionale al momento di analizzare i comportamenti anticoncorrenziali tenuti da operatori di carattere pubblico, con una chiara posizione dominante in settori economici tanto delicati quali le telecomunicazioni, i servizi postali o l'energia elettrica.

La ricorrente critica anche l'associazione, a suo parere erronea, che effettua la Commissione tra i principi di solidarietà e redistribuzione nella salute pubblica, da un lato e la richiesta di rifornire operatori terzi indipendenti, dall'altro. A suo parere estendere la portata della distribuzione, come elemento fondamentale del principio di solidarietà, fino a giustificare il sacrificio di terzi fornitori presuppone far ricadere su questi un onere sia discriminatorio sia ingiustificato.

(¹) Racc. 1993, pag. I-637.

Ricorso della Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi — Disegni e Modelli), presentato il 23 novembre 1999

(Causa T-331/99)

(2000/C 79/64)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 23 novembre 1999, la Mitsubishi Hitec Paper Bielefeld GmbH, con sede in Bielefeld (Repubblica Federale di Germania) (ex Stora Carbonless Paper GmbH) con l'avv. signora Ulrike Alice Ulrich, dello studio Cohausz & Florack, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Office Ernest T. Freylinger SA, 234 route d'Arlon, Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi — Disegni e Modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- rimuovere la decisione della Terza Sezione per i ricorsi 8 settembre 1999, emessa nel ricorso R 175/1999-3 e fare obbligo all'ufficio di pubblicare la domanda di registrazione del marchio comunitario conformemente all'art. 10 del regolamento sul marchio comunitario,
- condannare il convenuto alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio interessato: Denominazione «Giroform» — Domanda di legislazione 533406

Prodotti o servizio: Carta, carta pesta (cartone) e merce ricavata da tali materiali nella misura in cui rientrano nella classe 16; prodotti per stamperie

Decisione impugnata dinanzi alla sezione per i ricorsi:

Motivi del ricorso:

Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94
- Falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94

Ricorso del signor Kasper Lund Nielsen contro la Banca centrale europea, presentato il 25 novembre 1999

(Causa T-333/99)

(2000/C 79/65)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 25 novembre 1999, il signor Kasper Lund Nielsen, residente a Francoforte sul Meno (Repubblica federale tedesca), con gli avv.ti dr. Norbert Pflüger, Regina Steiner e Silvia Mittländer, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Aloyse Schiltz, Association Luxembourgeoise des Employés de Banques et d'Assurances, 29, Avenue Monterey, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca centrale europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. dichiarare che il licenziamento (dismissal) del ricorrente operato in conformità dell'art. 41 delle condizioni di impiego dei dipendenti della Banca centrale europea (Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank, in prosieguo: CoE) è inefficace e che il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la convenuta non è risolto per effetto del licenziamento, bensì continua senza disdetta;
2. condannare la convenuta a riassumere il ricorrente in qualità di documentalista (documentalist) alle condizioni di impiego conformi al contratto;
3. condannare la convenuta al pagamento della retribuzione-base che gli è stata trattenuta ex art. 44 CoE;
4. dichiarare che la decisione del Comitato esecutivo, comunicata al ricorrente con lettera 9 novembre 1999, è legalmente inefficace;
5. dichiarare che il procedimento disciplinare avviato contro il ricorrente ex art. 43 CoE era illegittimo.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente mira per l'essenziale, a far dichiarare l'inefficacia legale del licenziamento pronunciato attraverso un procedimento disciplinare.

I motivi addotti dal ricorrente sotto il profilo giuridico, in particolare con riferimento al procedimento disciplinare intrapreso, sono i seguenti:

- il procedimento sarebbe illegittimo, poiché la competenza prevista all'art. 36 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali/Banca centrale europea (SEBC/BCE) allo scopo di fissare le condizioni di impiego non comprende alcuna competenza diretta a stabilire il procedimento disciplinare;
- non si sarebbe accordato al ricorrente alcun diritto adeguato ad essere sentito;
- la decisione impugnata si fonderebbe sull'inosservanza di obblighi di comportamento che in quanto tali non sono stati comunicati al ricorrente e che quindi per lui non sarebbero vincolanti;
- la convenuta avrebbe posto in non cale divieti di produzione di mezzi probatori e si appoggierebbe su falsi accertamenti dei fatti;
- il ricorrente ed il suo rappresentante sarebbero stati svantaggiati dall'uso della lingua tedesca nel corso del procedimento.

Ricorso dell'Organización Impulsora del Discapacitado (O.I.D.) contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 novembre 1999

(Causa T-334/99)

(2000/C 79/66)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 25 novembre 1999 l'Organización Impulsora del Discapacitado (O.I.D.), avente sede a Madrid, rappresentata dall'avv. D. Javier Gallego Sánchez, del «Ilustre Colegio de Abogados de Madrid», con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Michel Molitor, 55, bd. de la Petrusse, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea 19 ottobre 1999 con cui questa si rifiuta di avviare un procedimento per inadempimento contro la Spagna, e intimi alla Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento contro il Regno di Spagna per violazione del diritto comunitario e, altrimenti, dichiarare che la normativa spagnola relativa al presente ricorso è in contrasto con il Trattato sull'Unione europea.

Motivi e principali argomenti

L'organizzazione ricorrente nella causa in esame, un ente di beneficenza senza scopo di lucro, dedicato all'integrazione sociale, lavorativa, politica, sportiva e culturale di tutte le persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, si oppone al rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento contro il Regno di Spagna, che avrebbe avuto come oggetto il diniego dell'autorizzazione di organizzare un gioco giornaliero d'azzardo a livello nazionale, indetto dall'organizzazione ricorrente e destinato a finanziare le attività da essa svolte.

La decisione di rifiuto si baserebbe sul fatto che in Spagna sono autorizzati soltanto i giochi organizzati dall'Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado e dall'associazione denominata Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Secondo la ricorrente, simile monopolio viola la normativa comunitaria sulla libera concorrenza.

Ricorso della signora Lily Karoline Schuerer contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 1° dicembre 1999

(Causa T-338/99)

(2000/C 79/67)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 1° dicembre 1999, la signora Lily Karoline Schuerer, residente a Monaco (Repubblica federale tedesca), con l'avv. Hermann J. Winzen, del foro di Monaco, con domicilio eletto presso l'avv. Marco Steil, 12, rue d'Anvers, Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il convenuto ha violato il Trattato che istituisce la Comunità europea, nella misura in cui esso ha fissato il coefficiente correttore per la pensione della ricorrente a partire dal 3 ottobre 1990, giorno della proclamazione di Berlino quale capitale della Germania, non secondo l'indice del costo della vita di tale città, ma ancora secondo il costo della vita a Bonn;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ex dipendente della Commissione, si riferisce essenzialmente ai motivi già dedotti nella causa T-81/99 contro la Commissione.

Ricorso della società Arne Mathisen AS contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 1° dicembre 1999**(Causa T-340/99)**

(2000/C 79/68)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 1° dicembre 1999 la società Arne Mathisen AS, con l'avv. Sigurd Knudtzon, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Bonn, Schmitt & Steichen, 7, Val Ste-Croix, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, nella parte che riguarda la ricorrente, il regolamento (CE) del Consiglio 27 agosto 1999, n. 1895, recante modifica del regolamento (CE) n. 772/99 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia;
- condannare il Consiglio a pagare alla ricorrente un risarcimento per le perdite commerciali conseguenti a tale regolamento del Consiglio, nonché gli
- interessi al tasso annuale del 12 % sugli importi che il Tribunale dichiarerà dovuti;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società avente ad oggetto il commercio di pesce, la quale, insieme ad altri esportatori norvegesi, ha sottoscritto un impegno a non vendere salmone norvegese nella Comunità al di sotto di un prezzo minimo specificato e a comunicare alla Commissione le vendite trimestrali di salmone. Si impegnavano inoltre a non eludere l'impegno mediante accordi compensativi con clienti nella Comunità o tramite dichiarazioni o registrazioni ingannevoli. In base a indizi secondo i quali la ricorrente aveva inviato rapporti di vendita ipotetici e aveva indotto in errore la Commissione riguardo alla sua reale intenzione e alla sua capacità di rispettare l'accordo, il Consiglio ha adottato il regolamento contestato.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- La sua pratica commerciale non ha violato l'impegno, perché questo, prima della modifica del dicembre 1998, non comprendeva gli accordi commerciali triangolari;
- La pratica commerciale non costituiva un'elusione dell'impegno. La ricorrente contesta l'affermazione secondo la quale i prezzi e i flussi di denaro tra i suoi corrispondenti commerciali, che sono alla base della relazione della ricorrente alla Commissione, erano di carattere meramente

ipotetico ed erano, in sostanza, trasferimenti di prezzi fra società collegate. Inoltre essa ha agito in buona fede e non intendeva indurre in errore la Commissione.

- Non è stato rispettato il principio di proporzionalità. Il regolamento non era assolutamente necessario per tutelare il mercato comunitario dal momento che la ricorrente aveva interrotto la pratica commerciale contestata.
- La ricorrente è legittimata a chiedere un risarcimento ai sensi dell'art. 288 CE, poiché il regolamento è illegittimo ed essa ha subito un danno patrimoniale in quanto è stata esclusa dalle esportazioni di salmone con la Comunità.

Ricorso della Airtours PLC contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 dicembre 1999**(Causa T-342/99)**

(2000/C 79/69)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 dicembre 1999 la Airtours PLC, rappresentata dai signori John Swift, QC, Ruppert Anderson, Malcolm Nicholson, Jacqueline Holland e Andrea Gomes da Silva, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger Hoss & Prussen, 2 place Winston Churchill, L-2014, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare invalida la decisione della Commissione 22 settembre 1999, relativa alla notifica di una concentrazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 nella pratica n. IV/M.1524 Airtours/First Choice, e annullarla in toto;
- porre le spese sostenute dalla Airtours a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata inibisce la progettata fusione tra la Airtours e la First Choice Holidays PLC, sul motivo che la concentrazione determinerebbe una posizione dominante collettiva nel Regno Unito sul mercato dei pacchetti di vacanze di breve durata all'estero. Le imprese collettivamente dominanti sarebbero l'entità nascente dalla fusione, la Airtours/First Choice, e due altri operatori, la Thomson Travel Group PLC e la Thomas Cook Group Limited.

La ricorrente chiede che il Tribunale annulli la decisione impugnata per i seguenti motivi:

- a) *Erronea applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (il «regolamento»), segnatamente per quanto riguarda l'accertamento di una posizione dominante collettiva*

È pacifico tra la ricorrente e la Commissione che il regolamento vieta la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante collettiva su un mercato di un prodotto rilevante e geografico nell'ambito della Comunità. Il criterio decisivo è se, in conseguenza della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, la concorrenza effettiva verrebbe significativamente ostacolata.

Nell'effettuare tale esame, è principio di primordiale importanza quello dell'accertamento, sulla scorta di un'analisi prospettiva del mercato rilevante, se un'effettiva concorrenza venga ostacolata in modo significativo dalle imprese protagoniste della concentrazione e da una o più altre imprese che congiuntamente, segnatamente a causa di fattori determinanti tra loro una connessione, siano capaci di adottare una politica comune sul mercato e di operare in modo considerevolmente autonomo dai loro concorrenti, clienti e consumatori finali.

L'attitudine ad adottare una politica comune presuppone una tacita collusione tra imprese interessate. La tacita collusione implica una qualche forma di coordinamento diretto ad individuare, porre in atto e sostenere una tale politica comune. Il coordinamento in sé postula ciò che viene conosciuto come «sistema sanzionatorio», inteso cioè a dissuadere da qualsiasi deviazione rispetto alla politica comune.

Nel compiere tale analisi prospettiva del comportamento dei tre asseriti oligopolisti, la Commissione ha violato il regolamento nei seguenti modi:

- Essa non ha basato il proprio accertamento sull'esistenza di un accordo tacito, ma ha sostituito questo requisito essenziale e inderogabile con un criterio meno rigoroso, basato sugli effetti «unilaterali», consistenti in ciò che viene definito come incentivazioni e comportamento ragionevole intesi a conseguire, nella fattispecie, una riduzione nelle capacità e nei prezzi superiore ai livelli concorrenziali. Ciò esula dal l'accertamento del criterio necessario che impone alla Commissione di dimostrare altri elementi, in particolare l'esistenza di un coordinamento e di una politica comune, sopra menzionati.
- La collusione tacita, al pari di quella attiva, presuppone un sistema sanzionatorio effettivo. La Commissione sostiene a torto che tale requisito essenziale non è necessario.

- b) *Errori manifesti di valutazione*

La Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione dei fatti con riferimento al mercato e al comportamento delle imprese nell'ambito del medesimo, errori la cui conseguenza è la mancata osservanza di prescrizioni giuridiche e, quindi, un errore di diritto.

- c) *Vizi della motivazione*

La Commissione ha violato l'art. 253 CE, corredando la decisione di una motivazione inadeguata sotto due fondamentali profili:

- Taluni importanti elementi di valutazione e di prova adottati dalla ricorrente sono stati ignorati dalla Commissione nella sua decisione. Ciò facendo, la Commissione non ha adeguatamente motivato quest'ultima.
- In alcuni suoi tratti essenziali, la motivazione della decisione fornita dalla Commissione è contraddittoria.

- d) *Violazione del principio della certezza del diritto*

La Commissione ha violato il principio della certezza del diritto essendosi discostata dalla sua prassi decisionale anteriore e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, in ispecie per quanto riguarda il suo approccio relativo alla determinazione e all'applicazione di criteri di accertamento della posizione dominante collettiva basati sulla presenza di «incentivi» e di azioni «ragionevoli», senza peraltro presupporre la necessità di un'intesa tacita.

Ricorso del signor Hans-Werner Schmidt contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 1° dicembre 1999

(Causa T-343/99)

(2000/C 79/70)

(Lingua processuale: il francese)

Il 1° dicembre 1999 il signor Hans-Werner Schmidt, residente in Konz (Repubblica Federale di Germania), con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Société de Gestion Fiduciaire, 2-4, rue Beck, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda 5 ottobre 1998 diretta, in primo luogo, ad ottenere che l'APN proceda alla chiusura del procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti adottando la decisione di cui all'art. 7, terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto del personale CE in base al parere motivato della commissione di disciplina 16 luglio 1997, in secondo luogo al risarcimento dei danni stabiliti ex aequo et bono ed in via provvisoria in LUF 500 000 e, infine, ad ottenere che tutta l'inchiesta svolta a sua insaputa dall'APN sia sospesa immediatamente e in via definitiva,

- assegnare il risarcimento dei danni valutati ex aequo et bono ed in via provvisoria in LUF 600 000,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel giugno 1996 l'APN notificava al ricorrente la sua decisione di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti a causa di asserite manipolazioni effettuate nell'ambito del programma informatico della paga del personale. La commissione di disciplina emetteva il suo parere motivato nel luglio 1997, proponendo come sanzione l'ammonizione scritta. Infine, nell'ambito del colloquio di cui all'art. 7, terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto, l'APN manifestava il suo intento di procedere a nuovi atti istruttori. Nel marzo 1998 gli avvocati del ricorrente venivano informati del fatto che l'APN aveva deciso di adire di nuovo la commissione di disciplina. Successivamente, al ricorrente veniva riferito che gli uffici della DG IX procedevano ad inchieste nel suo fascicolo personale.

In tale contesto, con il presente ricorso, il ricorrente si oppone in particolare al rigetto dalla parte dell'APN della sua domanda diretta a che sia chiuso il procedimento disciplinare iniziato nei suoi confronti.

A sostegno del petitum, il ricorrente deduce:

- La violazione dell'art. 7, terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto, nonché del dovere di sollecitudine e dei principi di buona gestione e di sana amministrazione. Egli asserisce in proposito che, dal settembre 1997, l'APN è al corrente del fatto che egli non intende aggiungere nulla alle sue dichiarazioni formulate nell'ambito dell'istruzione del fascicolo di cui trattasi. Inoltre, anche se l'APN non è tenuta ad osservare termini tassativi o perentori per adottare la decisione di cui all'art. 7, terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto, una decisione del genere deve cionondimeno intervenire entro termini ragionevoli.
- La violazione dei diritti della difesa, dell'art. 87 dello Statuto e degli artt. 1º, 7 e 11 dell'allegato IX dello Statuto. Egli sostiene fra l'altro, in proposito, che il procedimento disciplinare, così come istituito dallo Statuto, non autorizza l'APN a disporre, nell'ambito dello stesso procedimento, previo avviso motivato della commissione di disciplina, nuovi mezzi istruttori. Inoltre, l'audizione di cui all'art. 7, terzo comma, dell'allegato IX dello Statuto, non può essere utilizzata all'APN per proseguire un'istruttoria. Analogamente, il parere della commissione di disciplina 25 novembre 1999 si è chiaramente pronunciato sull'inesistenza di fatti nuovi che possano eventualmente indurre ad adire nuovamente la suddetta commissione.

Ricorso della signora Lucía Recalde Langarica contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 1º dicembre 1999

(Causa T-344/99)

(2000/C 79/71)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 1º dicembre 1999 la signora Lucía Recalde Langarica, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Ramon García-Gallardo e Gerard Pérez Olmo, dei fori di Madrid e, rispettivamente, di Barcellona, con domicilio eletto in Bruxelles presso lo studio S.J Berwin & Co, Square de Meeûs, n. 19, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il provvedimento adottato dalla Commissione con lettera 26 febbraio 1999, e successivamente eseguito mediante atti comunicati con lettera 5 maggio 1999, recante revoca, con effetto retroattivo, dell'attribuzione alla ricorrente del diritto all'indennità di dislocazione;
- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone al diniego dell'APN di riconoscere il suo presunto diritto all'indennità di dislocazione a partire dalla sua entrata in servizio presso la Commissione. Ricorda al riguardo che detta decisione di diniego è stata adottata con effetto retroattivo, dopo che la stessa amministrazione convenuta, a metà del 1996, le aveva riconosciuto in via provvisoria, il diritto di fruire della suddetta indennità. Successivamente a questo riconoscimento provvisorio, la ricorrente non ha ricevuto alcuna notifica circa una eventuale riapertura della sua pratica, il che, assieme al fatto di continuare a riscuotere la suddetta indennità, l'ha indotta a ritenere definitiva la sopramenzionata posizione della Commissione.

La ricorrente nega categoricamente di aver lavorato ed esercitato un'attività professionale in Belgio nei cinque anni antecedenti i sei mesi che hanno preceduto il suo accesso al pubblico impiego comunitario. A sostegno del petitum la ricorrente deduce:

- la violazione del diritto fondamentale di difesa derivato dall'obbligo di motivazione degli atti amministrativi comunitari;
- la violazione del principio di legittimo affidamento;
- l'illegittimità del l'esecuzione, con effetto retroattivo, della decisione impugnata;

- l'esistenza di un fascicolo parallelo, in relazione col presente procedimento; e
- la violazione dei suoi diritti statutari (art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale) quanto al merito del reclamo.

Ricorso del Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia — Diputación Foral de Alava contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 dicembre 1999

(Causa T-346/99)

(2000/C 79/72)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 6 dicembre 1999, il Territorio Histórico de Alava, Arabako Foru Aldundia — Diputación Foral de Alava con sede in Alava (Spagna) con gli avv.ti D. Anton i o Creus Carreras e Dña. Begoña Uriarte Valiente, dei fori rispettivamente di Barcellona e di Madrid, con sede in Bruxelles, Cuatrecasas Abogados, 60 Av. de Cortenbergh, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

- annullare la decisione della Commissione 14 luglio 1999 in quanto qualifica come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 CE la riduzione della base imponibile dell'imposta sulle società a favore delle imprese di nuova creazione, prevista nell'art. 26 della Norma Foral de Alava n. 24/1996;
- condannare la Commissione a pagare tutte le spese derivanti dal procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone alla qualificazione come aiuto di Stato della riduzione della base imponibile dell'imposta sulle società, prevista nell'art. 26 della Norma Foral de Alava n. 24/1996 a favore di imprese di nuova creazione che investano un minimo di 80 milioni di pesetas, creino 10 posti di lavoro e abbiano un capitale minimo versato di 20 milioni di pesetas.

A seguito delle sue affermazioni il ricorrente fa valere:

- l'erronea interpretazione, da parte dell'istituzione convenuta, dell'art. 87 del Trattato CE avendo ritenuto che la riduzione della base imponibile per imprese di nuova creazione costituisca un aiuto di Stato. Si afferma a tal riguardo che il provvedimento fiscale di cui è causa è di

portata generale e manca del carattere selettivo che la Commissione attribuisce ad esso. D'altra parte, non è chiaro che l'applicazione di tale provvedimento falsi la concorrenza negli scambi comunitari.

- L'erronea interpretazione della nozione di «natura o economia del sistema», che l'istituzione convenuta dà nella sua comunicazione sugli aiuti fiscali. Al riguardo il ricorrente ritiene che la Norma Foral di cui è causa è accompagnata da un'importante tradizione storica, sia a livello locale che nazionale, e pone i requisiti di applicazione obiettivi e orizzontali, che non sono discriminatori per alcun operatore economico a danno di altri e che risultano necessari per conseguire la finalità da essa perseguita, così come la funzionalità è l'efficacia del sistema in cui si inquadra.
- L'impossibilità del fatto che le autorità spagnole abbiano violato l'obbligo di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, del Trattato CE, mentre sono state sempre convinte del fatto che la riduzione della base imponibile di cui è causa non costituisce in nessun modo, un aiuto di Stato. Si deve ritenere assurdo, secondo il ricorrente, il fatto che si richieda la notifica di provvedimenti sui quali non esistono dubbi circa il loro carattere generale.
- L'esistenza di sviamento di potere nel senso che, per adottare la decisione impugnata, la Commissione ha utilizzato i poteri di attuazione che le conferiscono gli artt. 87 e 88 CE per perseguire obiettivi di armonizzazione fiscale.

In ultimo luogo il ricorrente fa valere la violazione del dovere di motivazione degli atti.

Ricorso del Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 dicembre 1999

(Causa T-347/99)

(2000/C 79/73)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 6 dicembre 1999, il Territorio Histórico de Gipuzkoa, Gipuzkoako Foru Aldundia — Diputación Foral de Gipuzkoa con sede a Gipuzkoa (Spagna) con gli avv.ti D. Antonio Creus Carreras e Dña. Begoña Uriarte Valiente, dei fori di Barcellona e Madrid, rispettivamente, e che esercitano la professione in Bruxelles, Cuatrecasas Abogados, Av. de Cortenbergh n. 60 ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale di primo grado voglia:

— annullare la decisione della Commissione 14 luglio 1999 in quanto qualifica come aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 CE la riduzione della base imponibile dell'imposta sulle società a favore delle imprese di nuova creazione previ sta dall'art. 26 della norma Foral de Gipuzkoa n. 7/1996.

— condannare la Commissione a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

Motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-346/99 Diputación Foral de Alava/Comisión.

Ricorso del Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia — Diputación Foral de Bizkaia contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 dicembre 1999

(Causa T-348/99)

(2000/C 79/74)

(Lingua di procedura: lo spagnolo)

Il 6 dicembre 1999, il Territorio Histórico de Bizkaia, Bizkaiko Foru Aldundia — Diputación Foral de Bizkaia con sede a Bizkaia in Spagna con gli avv.ti D. Antonio Creus Carreras e Dña. Begoña Uriarte Valiente, dei fori di Barcellona e Madrid, rispettivamente e che esercitano la professione in Bruxelles, Cuatrecasas Abogados, Av. de Cortenbergh n. 60 ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale di primo grado voglia:

— annullare la decisione della Commissione 14 luglio 1999 in quanto qualifica come aiuto di stato ai sensi dell'art. 87 CE la riduzione della base imponibile dell'imposta sulle società a favore delle imprese di nuova creazione prevista dall'art. 26 della norma Foral de Bizkaia n. 3/1996.

— condannare la Commissione a tutte le spese di causa.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-346/99 Diputación Foral de Alava/Comisión.

Ricorso del signor Miroslav Miskovic contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato l'8 dicembre 1999

(Causa T-349/99)

(2000/C 79/75)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'8 dicembre 1999 il signor Miroslav Miskovic, rappresentato dagli avv.ti Nicolas Rollason e Tim Eicke, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del Consiglio 1999/612/PESC;

— condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione contestata del Consiglio, recante applicazione della posizione comune 1999/318/PESC in materia di misure restrittive supplementari nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia, pone il ricorrente, inter alia, su un elenco di soggetti nei confronti dei quali è stato obbligatoriamente disposto il divieto di accesso sui territori degli Stati membri.

Il ricorrente contesta il fondamento normativo assunto dal Consiglio. A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, le misure in materia di asilo e di immigrazione rientrano nella competenza esclusiva della Comunità ai sensi del titolo IV CE. Fondando la decisione contestata sul titolo V UE, il Consiglio ha quindi basato la propria azione su un fondamento normativo erroneo. Inoltre, imponendo obbligatoriamente il divieto di accesso mediante lo strumento legislativo della decisione, il Consiglio ha scelto uno strumento giuridico che, nel contesto della specie, non è previsto né dal titolo V UE né dal titolo IV CE.

Ricorso dei signori Boboljub Karic, Dragomir Karic, Milenka Karic, Sreten Karic e Zoran Karic contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato l'8 dicembre 1999

(Causa T-350/99)

(2000/C 79/76)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'8 dicembre 1999 il signor Boboljub Karic, unitamente a quattro altri ricorrenti, rappresentati dagli avv.ti Nicolas Rollason e Tim Eicke, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 1999/612/PESC e/o la decisione apparentemente emanata il 6 dicembre 1999, non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, ma già oggetto di comunicato stampa pubblicato sul sito internet del Consiglio in data 6 dicembre 1999;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti dedotti dai ricorrenti sono analoghi a quelli presentati nella causa T-349/99. I ricorrenti affermano, inoltre, che le decisioni contestate impedirebbero loro l'esercizio dei diritti inerenti alla vita familiare tutelati dall'art. 8, primo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e dall'art. 6, n. 2, UE.

Ricorso di «M» contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 dicembre 1999

(Causa T-352/99)

(2000/C 79/77)

(Lingua processuale: il francese)

Il 9 dicembre 1999 «M», con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Greta-Françoise Parmentier e Véronique Peere, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Société de Gestion Fiduciaire, 2-4, rue Beck, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 9 febbraio 1999, con cui la Commissione considera irregolari le sue assenze dall'8 al 17 dicembre 1998 e del 25 gennaio 1999 e di imputarle sul suo congedo annuale,
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la legittimità della decisione di considerare irregolari le sue assenze per malattia e di imputarle sul suo congedo annuale. Ella sostiene, infatti, che non consentendole di impugnare effettivamente la decisione del medico di fiducia dell'istituzione di respingere il certificato medico prodotto per giustificare le sue assenze per malattia, la Commissione ha violato l'art. 59, nn. 1 e 3, dello Statuto del personale, nonché i diritti della difesa e l'obbligo di motivazione. Ella assume, inoltre, che il medico di fiducia ha commesso un errore manifesto di valutazione rifiutandosi di ammettere la gravità della sua patologia.

Ricorso della NV Calberson Belgium contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 10 dicembre 1999

(Causa T-353/99)

(2000/C 79/78)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 10 dicembre 1999 la NV Calberson Belgium, con sede in Bornen (Belgio), con l'avv. L. Gheysens dello studio Geysens & Partners, del foro di Wevelgem, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. R. Reding, Rye J. P. Brasseur 2, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione della Commissione 19 luglio 1999 C(1999) 2140 def (caso Racc. 8/98 — committente Lema e C(1999) 2143 def (caso 9/98 committente Consumer Electronic Service);
- dichiarare che la ricorrente ha diritto a che non siano riscossi a posteriori i dazi all'importazione di cui trattasi;

- in subordine, dichiarare che la ricorrente sia nella fattispecie Lema come pure nella fattispecie Consumer Electronic Service ha diritto all'esenzione dei dazi controversi di cui viene chiesta l'esazione a posteriori;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel 1993 la ricorrente importava sulla base di un certificato ATR-1 rilasciato dalle autorità turche in esenzione dai dazi all'importazione una partita di Televisori a colori dalla Turchia. Nel corso di una ispezione condotta in Turchia i servizi della Commissione accertavano nel 1993 che non erano soddisfatti i presupposti per l'esenzione, poiché in Turchia non erano stati riscossi dazi compensativi sulle componenti per apparecchi televisivi provenienti da paesi terzi.

Con le controverse decisioni la Commissione decideva, pronunciandosi in senso contrario alla domanda delle autorità belghe, secondo la quale nella fattispecie di cui trattasi non potevano essere riscossi a posteriori i dazi all'importazione, e, in subordine, che dovevano essere esentati. Era del parere che un importatore diligente avrebbe dovuto avere seri dubbi circa la validità dei certificati ATR-1.

Secondo la ricorrente si trattava di un «errore deliberato» delle stesse autorità turche e non le era possibile accorgersi dell'errore. A suo modo di vedere si tratta di un errore ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, in una fattispecie in cui i dazi non sono stati riscossi a posteriori, e, in subordine, di una circostanza particolare, in cui, secondo l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 sono concesse esenzioni. Dal momento che la Commissione non ha scoperto prima la detta irregolarità, e non aveva avvertito le imprese considerate, sarebbe assurdo imporre dazi.

La ricorrente afferma inoltre che non sono stati rispettati i diritti di difesa, e, in particolare il principio della «parità tra i due contendenti». L'accertamento operato dagli interessati in Turchia sarebbe unilaterale, senza contraddittorio e illegale.

Inoltre la ricorrente deduce che il diritto della riscossione a posteriori ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 1697/79 è decaduto.

Infine la ricorrente fa rinvio ai motivi e agli argomenti da lei dedotti nella causa T-216/97.

Ricorso della società Vatinel NV contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 13 dicembre 1999

(Causa T-355/99)

(2000/C 79/79)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 dicembre 1999 la società Vatinel NV, con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall'avv. Mireille Famchon, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. François Prum, 13, avenue Guillaume, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(1999)2286 finale del 22 luglio 1999.

Motivi e principali argomenti

La società ricorrente nel presente procedimento impugna la decisione con la quale la Commissione constata che occorre procedere al recupero «a posteriori» dei dazi all'importazione non riscossi dalla ricorrente per televisori provenienti dalla Turchia e che l'esenzione da tali dazi non è giustificata in un caso specifico.

A sostegno delle sue argomentazioni, la ricorrente deduce:

- La violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, in quanto essa non ha fino ad ora ricevuto, come aveva chiesto, la comunicazione delle conclusioni dell'indagine promossa dalla Commissione in Turchia circa la pertinenza dei certificati ATR1 presentati a sostegno delle dichiarazioni d'importazione di televisori provenienti da tale paese.
- Che i certificati ATR controversi non sono stati invalidati dalle autorità competenti del paese emittente, ragione per la quale l'amministrazione belga delle dogane non aveva diritto a contestare l'applicabilità dei certificati di circolazione ATR1 incriminati.
- Che le autorità turche hanno omesso di conformare la loro normativa nazionale alla decisione del Consiglio di associazione che poneva l'obbligo di applicare un prelievo compensativo all'esportazione. Per di più, dopo essere stata più volte messa sull'avviso dalla Commissione, l'amministrazione turca non può assumere di aver ignorato la situazione irregolare nella quale si trovava.
- Che, contrariamente a quanto preteso dalla Commissione, le autorità turche non sono state in alcun momento oggetto di abuso da parte degli esportatori. Infatti, se è vero che pezzi provenienti da paesi terzi sono stati

incorporati nei televisori fabbricati in Turchia, essi erano necessariamente posti sotto il regime di perfezionamento attivo e pertanto sotto il controllo permanente delle autorità doganali turchi. Sono gli stessi uffici doganali che vistavano, normalmente lo stesso giorno, le dichiarazioni di esportazione che dimostravano l'importazione di componenti in franchigia doganale e gli ATR. Ai medesimi uffici turchi competevano inoltre la verifica delle licenze, il recupero delle cauzioni, le formalità di esportazione e il rilascio dei certificati ATR.

- Che la Commissione, avendo avuto conoscenza del problema posto dalle irregolarità relative al pagamento dei dazi turchi sulle parti componenti provenienti da paesi terzi, non ha creduto di dover prendere le disposizioni adeguate per allertare gli operatori di cui trattasi.
- Che l'errore commesso non era da lei rilevabile e quindi la sua buona fede non può essere messa in discussione e non può esserle ascritta alcuna negligenza.
- Di aver diritto ad avvalersi nella specie della situazione particolare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

Per ultimo, la ricorrente ritiene che in ogni modo, nelle operazioni controverse, ha agito come rappresentante fiscale dell'importatore, l'unico che può essere considerato come soggetto passivo di un eventuale debito doganale.

Ricorso della DKV, Deutsche Krankenversicherungs AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi — disegni e modelli) presentato il 24 dicembre 1999

(Causa T-359/99)

(2000/C 79/80)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 24 dicembre 1999, la DKV-Deutsche Krankenversicherungs AG, rappresentato dall'avv. Stephan v. Peterdorff-Campen dello studio von Rospatt, von der Osten, Pross, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti. De Bandt, van Hecke, Lagae & Loesch, 11 rue Goethe, Lussemburgo, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi — disegni e modelli).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata e fare obbligo all'Ufficio di pubblicare sul Bollettino dei marchi comunitari il

marchio EUROHEALTH, numero della domanda di registrazione 293977 per i servizi rientranti sotto la classe 36 (amministrativi e finanziari) come marchio comunitario.

- In subordine, rimuovere la decisione impugnata
- condannare l'Ufficio alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio in considerazione: denominazione «Eurohealth» — numero di domanda di registrazione 293977

Prodotto o servizio: prodotti e servizi della classe 36 — Assicurativi e finanziari

Decisione impugnata dinanzi alla Sezione per i ricorsi: rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

Motivi del ricorso:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento CE n. 40/94
- falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento CE n. 40/94
- erranea applicazione dell'art. 12, lett. b) del regolamento CE n. 40/94

Ricorso del signor Karl L. Meyer contro Commissione delle Comunità europee e Banca europea per gli investimenti, presentato il 30 dicembre 1999

(Causa T-361/99)

(2000/C 79/81)

(Lingua processuale: il francese)

Il 30 dicembre 1999 il signor Karl L. Meyer, residente a Raiatea (Polinesia francese), rappresentato dall'avv. Jean-Dominique des Arcis, del foro di Uturoa (Polinesia francese), con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Pakowski, 20-22, avenue Emile Reuter, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la Commissione e/o la Banca europea per gli investimenti è incorsa in illecito per manifesta negligenza non avendo preteso dalle autorità locali e dalla banca SOCREDO, per un periodo di almeno 15 anni, l'applicazione e la divulgazione delle decisioni di associazione del Consiglio e il rispetto del diritto comunitario applicabile in Polinesia francese; situazione divenuta generatrice dei problemi giuridici del ricorrente;
- condannare la Commissione a corrispondere al ricorrente, inoltre, la somma di 25 000 FF a titolo di rimborso di spese irripetibili necessariamente sostenute per la difesa dei propri interessi.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità della Commissione e della Banca europea per gli investimenti (BEI) per i danni, prevedibili ed imminenti, che, a parere del ricorrente, deriveranno al medesimo dal fatto che le istituzioni hanno omesso di esigere dalle autorità locali della Polinesia francese e dalla banca di sviluppo SOCREDO il rispetto del diritto comunitario, nonché l'applicazione e la divulgazione delle decisioni del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, e 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea.

Il ricorrente ritiene, infatti, che se la Commissione e la BEI avessero, dal 1984 in poi:

- regolarmente assolto ai propri obblighi di controllo e di vigilanza;
- eventualmente esercitato i loro poteri al fine di adire la Corte di giustizia;
- applicato le disposizioni delle decisioni di associazione nelle quali è sottolineata la situazione giuridica della compartecipazione;
- informato gli investitori in ordine all'oggetto e alle finalità delle dette decisioni; e
- informato gli abitanti in merito alla loro situazione giuridica nei confronti della Comunità ed in merito ai loro diritti,

non si sarebbero mai verificati i problemi, di ordine giuridico, nei quali è incorso il ricorrente a causa del cronico mancato rispetto del primato del diritto comunitario da parte delle autorità locali.

Ricorso del signor N. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2000

(Causa T-2/00)

(2000/C 79/82)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 gennaio 2000 il signor N., residente in Bruxelles, con gli avv.ti MarcAlbert Lucas e Jean-Louis Dupont, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Luc Tecqmenne, 3, rue des Capucins, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 15 marzo 1999 che gli nega la copertura, ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 2 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale, dell'infortunio oggetto della dichiarazione da lui presentata il 6 febbraio 1996;
- per quanto necessario, annullare le decisioni implicite di rigetto dei reclami amministrativi da lui presentati il 10 e il 15 giugno 1999 contro tale decisione;
- condannare la convenuta al rimborso degli onorari medici da lui pagati in esecuzione della decisione 15 marzo 1999;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali, il cui importo verrà deciso dal Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione che rifiuta di considerare come infortunio, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e dell'art. 2 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale, il contagio da virus HIV di cui è stato vittima. Contro tale decisione egli invoca la violazione dell'art. 2 della regolamentazione sopra citata, deducendo:

- a) l'errore di diritto quanto alla natura dell'evento dannoso e al nesso di causalità tra il suddetto evento e il fattore che gli ha dato origine. L'art. 2 della regolamentazione ritiene chiaramente sufficiente non la prova del fattore specifico all'origine dell'evento dannoso, bensì la prova dell'evento dannoso stesso, nonché del suo carattere esterno rispetto all'organismo della vittima ed improvviso, violento o anormale. Nel caso di specie, lo stesso parere della commissione medica, su cui la decisione impugnata si

basa, accerta l'evento esterno all'organismo del ricorrente e improvviso, violento e anormale, ossia il contagio da virus HIV nel 1995. Le considerazioni della Commissione relative alla prova della causa specifica di tale contagio esulerebbero dalle sue competenze, trattandosi di questioni giuridiche.

- b) L'errore di diritto quanto ai criteri dell'infortunio. La commissione medica e l'amministrazione hanno ritenuto che la nozione di infortunio, ai sensi degli artt. 73 dello Statuto e 2 della regolamentazione, esiga che l'evento non sia il risultato di un rischio liberamente assunto, o ancora che non sia imprevedibile, ossia dovuto a colpa o a dolo, mentre tali condizioni non risultano dalla lettera dell'art. 2 della regolamentazione che definisce la nozione di infortunio, bensì dagli artt. 4 e 7, concernenti casi in cui la copertura è esclusa.
- c) L'errore manifesto di valutazione, in quanto erano presenti tutti i requisiti dell'infortunio previsti dall'art. 2 della regolamentazione.

Ricorso del signor Michel Hautem contro la Banca europea per gli investimenti, proposto il 18 gennaio 2000

(Causa T-11/00)

(2000/C 79/83)

(Lingua processuale: il francese)

Il 18 gennaio 2000, il signor Michel Hautem, residente a Schouweiler (Granducato di Lussemburgo), con gli avv.ti Michel Karp e Joëlle Choucroun, del foro di Lussemburgo, 84, Grand Rue, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Banca europea per gli investimenti.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- condannare la Banca a versargli, a titolo di risarcimento morale per la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, se non per il suo rifiuto di procedere a detta esecuzione, la somma di 20 000 euro o una diversa somma, anche superiore, da determinare ex aequo et bono dal Tribunale investito della questione;
- condannare la Banca alla totalità delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente rileva che, nella sentenza 28 settembre 1999, pronunciata nella causa T-140/97, il Tribunale di primo grado ha annullato la decisione della Banca europea per gli

investimenti (BEI) 31 gennaio 1997, con la quale era stato destituito, e ha condannato la BEI al pagamento delle retribuzioni arretrate a lui spettanti a partire dal suo licenziamento. La BEI ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro tale sentenza del Tribunale, ma non ha ritenuto di dover presentare, nonostante ne avesse la possibilità, una domanda di provvedimenti urgenti per ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza controversa.

La BEI non ha tuttavia aderito alle richieste di esecuzione della sentenza ad essa rivolte dal ricorrente, ed ha inoltre lasciato intendere chiaramente, nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, di non sentirsi per nulla obbligata a dargli esecuzione. La BEI si è quindi arrogata un diritto che nessuna norma gli concede, ossia quello di decidere discrezionalmente se eseguire o meno una decisione giudiziaria, e ciò senza tener conto degli interessi esistenti, in particolare del danno subito dal ricorrente.

Il ricorrente sostiene che la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale costituisce, da parte della BEI, una grave violazione dei suoi obblighi nonché uno sviamento di potere, e che tale atteggiamento della BEI gli causa un danno morale estremamente rilevante e irreversibile, essendo tale da gettare dubbi sulle sue capacità e il suo onore professionale.

Ricorso proposto dalla signora Serena Angioli e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2000

(Causa T-18/00)

(2000/C 79/84)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 gennaio 2000 Serena Angioli, Claudia Delloye-Lemoine, Ann Perks, Geneviève Courtay e Claude Gaspart, residenti in Bruxelles, con l'avv.to Eric Boigelot, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni che il signor Roger Fry, capounità della DG IX, ha rivolto alla signora Courtay il 23 marzo, alla signora Delloye il 18 maggio e agli altri ricorrenti il 31 maggio 1999, decisioni con cui i ricorrenti si sono visti notificare la disdetta dei loro contratti per il 30 giugno 1999, nonché annullare la data di scadenza dei contratti di ciascuno di loro, stabilita per il 30 giugno 1999;

- annullare, per quanto necessario, la qualifica giuridica data al loro contratto, in quanto si tratta in realtà, per ciascuno di essi, di un rinnovo a tempo indeterminato di un contratto attribuito in forza dell'art. 2, lett. a), del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA»), in attuazione dell'art. 8, ultimo comma, del RAA;
- annullare la decisione di rigetto esplicito dei reclami proposti dai ricorrenti;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e i principali argomenti sono simili a quelli esposti dai ricorrenti nella causa T-137/99 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 246 del 28.8.1999, pag. 38.

- condannare il convenuto al risarcimento dei danni morali e materiali, il cui ammontare verrà valutato dal Tribunale;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata sia viziata da totale mancanza di motivazione, il che costituisce violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari.

Egli deduce inoltre la violazione del principio *patere legen quam ipse fecisti*, in quanto la decisione impugnata non è conforme alle regole che lo stesso direttore del CEDEFOP si era imposto nella sua decisione del 12 novembre 1992, recante disposizioni e criteri per la promozione degli agenti del Centro.

Ricorso del signor David Crabbe contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP), proposto il 24 gennaio 2000

(Causa T-21/00)

(2000/C 79/85)

(Lingua processuale: il francese)

Il 24 gennaio 2000 il signor David Crabbe, residente in Perea-Tessalonica (Grecia), con l'avv. Marc-Albert Lucas, del foro di Liegi (Belgio), con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Thewes e Reuter, 33, rue des Capucins, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP).

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del direttore del Cedefop di non promuoverlo al grado A5 o LA5 a titolo dell'esercizio di promozione 1998, decisione che risulta dalla sua nota del 12 maggio 1999 contenente l'elenco dei funzionari promossi;
- annullare la decisione implicita del direttore del Cedefop di respingere il reclamo amministrativo da lui presentato il 14 giugno 1999 contro tale prima decisione, che si presume emessa il 14 ottobre 1999 in base all'art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, in mancanza di risposta al suddetto reclamo nel termine di quattro mesi dalla sua proposizione;

Ricorso del signor A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 gennaio 2000

(Causa T-23/00)

(2000/C 79/86)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 gennaio 2000 il signor A., residente in Saint-Hubert (Belgio), con l'avv. Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Christian Kremer, 6, rue Heinrich Heine, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, pronunciata in data 4 novembre 1999 (e notificata in data 28 ottobre 1999) che respinge esplicitamente il reclamo presentato dal ricorrente il 22 luglio 1999 all'autorità con potere di nomina, diretto ad impugnare la decisione, adottata dall'APN il 23 aprile 1999, che infliggeva al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione o soppressione del diritto alla pensione d'anzianità;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, condannato per un reato, si oppone alla sanzione della destituzione inflittagli dall'APN senza riduzione o soppressione del diritto alla pensione d'anzianità.

A sostegno delle proprie allegazioni, il ricorrente deduce:

- la violazione dei principi generali in tema di procedimenti disciplinari e, in concreto, del diritto della difesa. Al riguardo egli ritiene che la decisione controversa promani, in particolare, dal direttore generale del personale e dell'amministrazione che, in quanto tale, aveva iniziato l'azione disciplinare e definito la relazione per il Consiglio di disciplina, facendo contemporaneamente parte del comitato di disciplina stesso. Sarebbe incompatibile con i principi sopra citati il fatto che uno stesso organo cumuli contemporaneamente le funzioni di giudice, di promotore dell'iniziativa dei procedimenti e di condotta dell'istruzione preliminare al giudizio. Del resto, per tutta la durata delle discussioni disciplinari, al ricorrente ne è stata sistematicamente negata la pubblicità.
- Il carattere arbitrario della decisione disciplinare o, quanto meno, l'errore manifesto di valutazione cui essa partecipa in quanto, considerando come accertati i fatti addebitati al ricorrente, il Consiglio di disciplina prima, e l'APN poi, si sono limitati a far riferimento alle decisioni repressive pronunciate dai giudici belgi, mentre le autorità disciplinari sono tenute a verificare di persona la realtà dei fatti addebitati al ricorrente.
- La mancata completa costituzione del Consiglio di disciplina, per cui alcuni membri chiamati a partecipare al parere dato all'APN non hanno potuto prendere parte attiva all'intera discussione.

Cancellazione dal ruolo della causa T-96/96⁽¹⁾

(2000/C 79/87)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 31 gennaio 2000, il presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-96/96: Telecom Italia SpA (già Società Finanziaria Telefonica per Azioni) contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 233 del 10.8.1996.

Cancellazione dal ruolo delle cause T-317/97 — T-508/97⁽¹⁾

(2000/C 79/88)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con ordinanza 14 dicembre 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause T-317/97 — T-508/97: David Manuel Abreu e altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 166 del 30.5.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa T-125/98⁽¹⁾

(2000/C 79/89)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 7 dicembre 1999, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-125/98: Luc Veron contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 312 del 10.10.1998.

Cancellazione dal ruolo della causa T-189/98⁽¹⁾

(2000/C 79/90)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 14 dicembre 1999, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-189/98: Comune di Sassuolo contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 20 del 23.1.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa T-196/98⁽¹⁾

(2000/C 79/91)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Con ordinanza 26 novembre 1999, il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-196/98: Eduardo Peña Abizanda e altri contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 48 del 20.2.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa T-208/99⁽¹⁾

(2000/C 79/93)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 27 gennaio 2000, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-208/99: Martin Bangemann contro Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 314 del 30.10.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa T-101/99⁽¹⁾

(2000/C 79/92)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 25 gennaio 2000, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-101/99: Adolfo Kind contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 204 del 17.7.1999.

Cancellazione dal ruolo della causa T-324/99⁽¹⁾

(2000/C 79/94)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 11 gennaio 2000, il presidente della Prima Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-324/99: Association des Fonctionnaires Indépendants pour la Défense de la Fonction Publique Européenne (TAO/AFI) e signor Rosario De Simone contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 34 del 5.2.2000.